



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ex D.Lgs. 231/2001**

Dicembre 2022

VERSIONE DEL DOCUMENTO

Versione	Data	Descrizione
1°	04/2015	Modello Organizzativo e di Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
2°	10/2015	Adeguamento alla struttura organizzativa inviata in Banca d'Italia per l'iscrizione all'albo unico 106 T.U.B. Aggiornamento delle fattispecie di reato oggetto di modifica/ integrazione (false comunicazioni sociali, reati ambientali)
3°	11/2016	Adeguamento modello alla struttura organizzativa
4°	09/2017	Revisione generale – adeguamento e aggiornamento tipologia di reati previsti dal decreto e struttura organizzativa interna
5°	02/2018	Inserimento delle nuove fattispecie di reato Inserimento di una procedura relativa al Whistleblowing
6°	06/2018	Aggiornamento paragrafo “Whistleblowing”
7°	04/2019	Inserimento delle nuove fattispecie di reato
8°	12/2019	Inserimento delle nuove fattispecie di reato
9°	12/2020	Inserimento delle nuove fattispecie di reato
10°	12/2021	Aggiornamento delle attività aziendali (linee di intervento) e implementazione Capitolo 11 “Reati Tributari”
11°	12/2022	Inserimento delle nuove fattispecie di reato

SOMMARIO

VERSIONE DEL DOCUMENTO	2
GLOSSARIO	7
PARTE GENERALE	8
1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO.....	8
1.1 INTRODUZIONE.....	8
1.2 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI APICALI E SOGGETTI SOTTOPOSTI	8
1.3 FATTISPECIE DI REATO	8
1.4 APPARATO SANZIONATORIO	9
1.5 WHISTLEBLOWING.....	10
1.6 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO	10
1.7 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	11
1.8 SINDACATO DI IDONEITÀ.....	11
2. ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA'	12
2.1 INFORMAZIONI GENERALI	12
2.1.1 ASSEMBLEA DEI SOCI.....	13
2.1.2 CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA.....	13
2.1.3 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE VICARIO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA.....	14
2.1.4 COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO.....	14
2.1.5 CONSIGLIO DI GESTIONE.....	14
2.1.6 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE	15
2.1.7 REVISORE LEGALE DI CONTI.....	16
2.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	16
2.2.1 ORGANIGRAMMA AZIENDALE	16
2.2.2 DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI	17
3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ASCONFIDI LOMBARDIA	22
3.1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ASCONFIDI LOMBARDIA E LA METODOLOGIA SCELTA PER LA DEFINIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLO STESSO	22
3.1.1 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO.....	23
3.1.2 MAPPATURA DELLA SITUAZIONE ESISTENTE	23
3.1.3 GAP ANALYSIS E PIANO DI AZIONE	24
3.1.4 DISEGNO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	24
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	24
4.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ASCONFIDI LOMBARDIA	24
5. PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING.....	25
5.1 PREMESSA.....	25

5.2	FATTISPECIE OGGETTO DI SEGNALAZIONE	25
5.3	CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	26
5.4	SOGGETTI PREPOSTI A RICEVERE LA SEGNALAZIONE.....	26
5.5	SOGGETTI PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	27
5.6	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	27
5.7	TUTELA DEL SEGNALANTE - WHISTLEBLOWER.....	28
5.8	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	28
6.	IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	29
6.1	FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	29
6.2	MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI.....	29
6.3	MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE	29
6.4	MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA	29
6.5	MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI, COLLABORATORI	30
7.	PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	30
7.1	ORIENTAMENTO	30
7.2	DIPENDENTI E COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI.....	30
7.3	ALTRI DESTINATARI.....	30
8.	CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	30
8.1	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	30
	PARTE SPECIALE	32
	PREMESSA	32
1.	I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	33
1.1	I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DAGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001	33
1.2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	36
1.3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	37
1.4	DETTAGLIO REATI ANALIZZATI IN FASE DI ASSESSMENT	37
2.	I REATI SOCIETARI	39
2.1	I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-TER DEL D.LGS. 231/2001.....	39
2.2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI SOCIETARI	41
2.3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	41
2.4	DETTAGLIO REATI ANALIZZATI IN FASE DI ASSESSMENT	42
3.	I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	44
3.1	I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24-BIS DEL D.LGS. 231/2001	44

3.2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	44
3.3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	45
3.4	DETTAGLIO REATI ANALIZZATI IN FASE DI ASSESSMENT	46
4.	I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	46
4.1	I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24-TER DEL D.LGS. 231/2001	46
4.2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	46
4.3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	47
4.4	DETTAGLIO REATI ANALIZZATI IN FASE DI ASSESSMENT	47
5.	I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	47
5.1	I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001	47
5.2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	48
5.3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	48
5.4	DETTAGLIO REATI ANALIZZATI IN FASE DI ASSESSMENT	50
6.	I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	50
6.1	I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001 E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUATER DEL D.LGS. 231/2001	50
6.2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	52
6.3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	52
6.4	DETTAGLIO REATI ANALIZZATI IN FASE DI ASSESSMENT	53
7.	I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	56
7.1	I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001	56
7.2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	57
7.3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	57
7.4	DETTAGLIO REATI ANALIZZATI IN FASE DI ASSESSMENT	58
8.	REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	58

8.1	REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001.....	58
8.2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	58
8.3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	58
8.4	DETTAGLIO REATI ANALIZZATI IN FASE DI ASSESSMENT	59
9.	REATI AMBIENTALI	59
9.1	REATI AMBIENTALI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001	59
9.2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI AMBIENTALI	59
9.3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	60
9.4	DETTAGLIO REATI ANALIZZATI IN FASE DI ASSESSMENT	60
10.	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	60
10.1	I DELITTI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001	60
10.2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	60
10.3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	60
10.4	DETTAGLIO REATI ANALIZZATI IN FASE DI ASSESSMENT	61
11.	REATI TRIBUTARI	61
11.1	I REATI TRIBUTARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUINQUESDECIES DEL D.LGS. 231/2001....	61
11.2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI TRIBUTARI	62
11.3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	63
11.4	DETTAGLIO REATI ANALIZZATI IN FASE DI ASSESSMENT	64
12.	REATI RITENUTI “NON APPLICABILI”	64
ALL. 1	Modulo Whistleblowing	73

GLOSSARIO

Vengono di seguito riportate alcune definizioni relative alla terminologia impiegata nel presente documento:

- **Autorità:** Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni locali, nazionali ed estere, Antitrust, “Garante della privacy” e altre Autorità di vigilanza italiane ed estere.
- **Attività a rischio reato:** operazione o atto che espone la Società al rischio di commissione di uno dei Reati contemplati dal Decreto.
- **C.d.G.:** Consiglio di Gestione.
- **C.d.S.:** Consiglio di Sorveglianza.
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
- **D.Lgs. 231:** il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni.
- **Modello 231:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001.
- **Asconfidi o Società:** Asconfidi Lombardia.
- **Soggetti apicali:** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo aziendale (art. 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 231/2001). Tali soggetti sono stati identificati nei membri del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Sorveglianza e nel Direttore.
- **Sottoposti:** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001).
- **Destinatari:** Soggetti apicali e Sottoposti.
- **Ente:** soggetto fornito di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.
- **Organo Dirigente:** Vedi soggetti apicali.
- **Organismo di Vigilanza:** l’organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello avente i requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 e di curarne l’aggiornamento.
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione locale, nazionale e comunitaria, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.
- **Processo o attività sensibile:** processo/attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati; trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati anche in concorso con altri Enti.
- **Protocollo:** insieme delle procedure aziendali atte a disciplinare uno specifico processo.
- **Reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista del D.Lgs. 231/2001.
- **Sistema Disciplinare:** insieme delle misure sanzionatorie applicabili, anche, in caso di violazione del Modello 231.

PARTE GENERALE

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 INTRODUZIONE

Con il Decreto Legislativo n.° 231 del 8 giugno 2001 (di seguito, il “D.Lgs. 231/2001”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge n.° 300 del 29 settembre 2000, è stata dettata la disciplina della “responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”.

In particolare, tale disciplina si applica agli Enti forniti di personalità giuridica, alle società ed alle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il D.Lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli Enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, pur affiancandosi a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci che, fino all’entrata in vigore del Decreto in esame, non subivano alcuna conseguenza diretta dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Il D.Lgs. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione ai reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società stessa, ai sensi dell’art. 5 del Decreto.

La responsabilità amministrativa dell’Ente è, tuttavia, esclusa se la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i Soggetti Apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI APICALI E SOGGETTI SOTTOPOSTI

Come anticipato, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2001 la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’Ente stesso” (Soggetti “Apicali” o in posizione apicale”; art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (Soggetti Sottoposti all’altrui direzione o vigilanza; art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001).

È opportuno evidenziare che, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2001), la società non risponde qualora i Soggetti sopraindicati abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Si precisa, come indicato nel glossario, che in Asconfidi, **sono considerati soggetti apicali: i membri del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Sorveglianza e il Direttore.**

1.3 FATTISPECIE DI REATO

I reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e per i quali l’Ente può essere ritenuto responsabile, qualora commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio dai Soggetti qualificati (ex art. 5, commi 1 e 2), possono essere ricondotti alle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione (articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001);

- delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001);
- reati societari (articolo 25-ter d.lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-quater d.lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies d.lgs. 231/2001);
- reati in materia di abusi di mercato (articolo 25-sexies d.lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001");
- delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies d.lgs. 231/2001);
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-octies d.lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis d.lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter d.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-novies d.lgs. 231/2001);
- reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (articolo 25-decies d.lgs. 231/2001);
- delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente (articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001);
- Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25- duodecies del d.lgs. 231/2001);
- Razzismo e xenofobia (articolo 25-terdecies del d.lgs. 231/2001);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo 25-quaterdecies del d.lgs. 231/2001);
- Reati tributari (articolo 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001);
- Contrabbando (articolo 25-sexiesdecies del d.lgs. 231/2001).

1.4 APPARATO SANZIONATORIO

Il D.Lgs. 231/2001 prevede specifiche sanzioni a carico dell'Ente in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati menzionati. Nella fattispecie:

- sanzione pecuniaria (oltre al sequestro conservativo in sede cautelare)
- sanzioni interdittive (applicabili anche in sede cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Esse possono consistere in:
 - o interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - o sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - o divieto di contrattare con la Pubblica Amministrativa;
 - o esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 - o divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (oltre a sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, d'importo variabile.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (reati contro la Pubblica Amministrativa, reati informatici, reati di criminalità organizzata, reati contro l'industria e il commercio, reati in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale, reati transnazionali, reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati in materia di violazione del diritto d'autore, reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da Soggetti Apicali ovvero da Soggetti Sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'Ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 231/2001.

1.5 WHISTLEBLOWING

A seguito dell'approvazione della Legge 179 in data 15 novembre 2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", il Modello, all'art. 6, comma 2-bis, oltre a quanto riportato nei paragrafi precedenti, deve prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Inoltre l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al punto precedente può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. Per i dettagli relativa alla procedura di whistleblowing adottata da Asconfidi Lombardia si rimanda al capitolo 5 del presente documento "PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING".

1.6 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

A tale proposito, l'art. 36 del D.Lgs. 231/2001 prevede "La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'Ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'Ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende".

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente (art. 38 del D.Lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 che, viceversa,

disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'Ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D.Lgs. 231/2001).

1.7 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Aspetto fondamentale del D.Lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;**
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;**
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;**
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.**

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa". Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

In ogni caso, la responsabilità dell'Ente è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 definisce i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sarà l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D.Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli organizzativi prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, debbano:

- 1. individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati;**
- 2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;**
- 3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;**
- 4. prevedere obblighi di formazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;**
- 5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.**

Si rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico della sicurezza, di seguito anche "TUS") il modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a costituire l'esimente dalla responsabilità amministrativa in capo alla società deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dal decreto.

1.8 SINDACATO DI IDONEITÀ

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello Organizzativo a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

In altre parole, è sottoposto a giudizio di idoneità "a prevenire i reati" il Modello Organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

2. ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÀ'

2.1 INFORMAZIONI GENERALI

L'assetto di governo adottato da Asconfidi Lombardia, teso alla sana e prudente gestione, è finalizzato ad assicurare il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità
- appropriato bilanciamento dei poteri
- equilibrata composizione degli organi
- efficacia dei controlli
- presidio a tutti i rischi aziendali
- adeguatezza dei flussi informativi
- efficienza dell'azione aziendale
- dialettica decisionale

Asconfidi Lombardia ha adottato il modello di governance dualistico.

La società è un confidi basato su un modello organizzativo-strutturale denominato "confidi rete", caratterizzato da una struttura gestionale snella, altamente qualificata, in grado di dare il giusto peso alla valutazione dei rischi pur mantenendo un costante collegamento ed una conoscenza profonda del territorio di riferimento.

Asconfidi è nata per volontà di 13 Confidi territoriali operanti in Lombardia nei settori del commercio, turismo, servizi e artigianato e si è successivamente ampliata con l'ingresso di n. 2 soci ed ha adottato il modello di governance duale. Tale scelta amministrativa è derivata dalla necessità di coinvolgere, nell'innovativo progetto, tutti i confidi che hanno condiviso l'iniziativa.

Il governo duale permette la presenza all'interno del Consiglio di Sorveglianza di tutti gli azionisti, nelle persone dei Presidenti dei Confidi soci, e all'interno del Consiglio di Gestione dei Direttori dei principali Confidi Soci che, con le loro qualificate competenze, contribuiscono ad un'efficiente gestione della società e ad una politica del credito accurata ed attenta anche in termini di costi connessi al relativo funzionamento.

Al fine di ampliare l'operatività e la base associativa Asconfidi Lombardia collabora, oltre che con i Confidi soci, anche con altri Confidi legati ad essa da una convenzione che prevede, dopo un periodo di prova, la facoltà degli stessi di chiedere l'ammissione a socio.

Gli organi aziendali sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio di Sorveglianza;
- Il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio di Sorveglianza;
- Il Comitato per il Controllo Interno;
- Il Consiglio di Gestione;
- Il Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Gestione;
- Il Revisore legale dei conti.

2.1.1 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci rappresenta l'universalità dei soci iscritti da almeno novanta giorni nel Libro Soci. Possono essere ordinarie, straordinarie e possono essere istituite anche separatamente.

Le sue funzioni ed i poteri sono regolati dalla Legge e dallo Statuto sociale.

Compiti:

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, il suo Presidente ed i Vice Presidenti (uno vicario);
- nomina e revoca, su proposta Consiglio di Sorveglianza, il Revisore legale dei Conti;
- nomina e revoca il soggetto cui affidare certificazione del bilancio;
- determina il compenso dei componenti il Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per il Controllo Interno, nonché remunerazione complessiva Consiglio di Gestione;
- delibera sulla destinazione degli avanzi di gestione;
- approva il regolamento generale e la relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza sull'attività svolta;

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sullo scioglimento anticipato;
- sull'emissione degli strumenti finanziari -cfr art. 14 statuto-.

Per maggiori dettagli fare riferimento allo Statuto e alla Relazione sulla Struttura Organizzativa.

2.1.2 CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Il Consiglio di Sorveglianza di Asconfidi Lombardia è eletto dall'Assemblea dei soci, è regolato dagli articoli 27, 28 e 29 dello Statuto ed è composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici) membri.

Il Consiglio di Sorveglianza in carica, in regime di prorogatio, è composto da 11 (undici) consiglieri nominati dall'Assemblea dei Soci del 12 maggio 2016.

Il Consiglio di Sorveglianza:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione;
- approva il bilancio d'esercizio;
- definisce ed approva i piani industriali, finanziari e di ristrutturazione aziendale predisposti dal Consiglio di Gestione e sugli indirizzi strategici quali le fusioni, le incorporazioni, la sottoscrizione e le acquisizioni di partecipazioni di rilievo in società od enti;
- approva il modello organizzativo ed il modello delle funzioni aziendali di controllo;
- vigila, anche tramite il Comitato per il Controllo Interno, sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili nonché sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni;
- riferisce per iscritto all'assemblea, almeno una volta all'anno, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
- nomina i componenti del Comitato per il Controllo Interno e in presenza di adeguata motivazione provvede alla loro sostituzione;
- promuove l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Gestione;
- informa senza indugio, per quanto di sua competenza, la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme previste dal T.U.B.;
- presenta la denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 cod. civ;

- approva il programma di attività, compreso il piano di audit predisposto dalla funzione di revisione interna, ed esamina le relazioni predisposte dalle funzioni aziendali di controllo;
- con riferimento al processo ICAAP, definisce e approva le linee generali del processo, ne assicura l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento e promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa.

Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza sono tenuti a partecipare alle assemblee.

Per maggiori dettagli fare riferimento allo Statuto e alla Relazione sulla Struttura Organizzativa.

2.1.3 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE VICARIO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza è nominato dall'Assemblea dei Soci. I compiti del Presidente del Consiglio di Sorveglianza sono regolati dall'art. 30 dello Statuto.

Il Presidente in carica è stato nominato dall'Assemblea dei soci del 12 maggio 2016 e dura in carica per 3 anni.

Lo Statuto attribuisce al Presidente del Consiglio di Sorveglianza i seguenti compiti:

- presiedere le riunioni del Consiglio di Sorveglianza;
- proporre al Consiglio di Sorveglianza l'articolazione organizzativa interna;
- presidiare le attività sociali che rientrano nella missione della cooperativa e promuovere i rapporti istituzionali con i soci;
- promuovere i rapporti istituzionali utili al conseguimento degli scopi sociali così come definiti dall'art. 4 dello Statuto.
- promuovere la dialettica interna al Consiglio di Sorveglianza e con il Consiglio di Gestione.

Su delibera del Consiglio di Sorveglianza è consentito al Presidente, in caso di urgenza e con proposta vincolante del Consiglio di Gestione, assumere decisioni di competenza dell'organo che presiede, riferendo a quest'ultimo nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le funzioni spettano al Vice Presidente vicario. Per un maggiori dettagli fare riferimento allo Statuto e alla Relazione sulla Struttura Organizzativa.

2.1.4 COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

Il Comitato per il Controllo Interno è costituito all'interno del Consiglio di Sorveglianza ed è regolato dall'art. 31 dello Statuto. È composto da tre membri del Consiglio di Sorveglianza dotati di adeguati requisiti di professionalità ed indipendenza.

Il Comitato Interno, che analogamente al Consiglio di Sorveglianza è in attesa di rinnovo, ad oggi è composto da 3 (tre) consiglieri, nominati nel Consiglio di Sorveglianza del 26 maggio 2016.

Compiti:

- svolge verifiche sulla gestione,
- vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;
- vigila sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili adottati dalla società e sul corretto funzionamento;
- vigila sull'adeguatezza, completezza, funzionalità ed affidabilità del sistema dei controlli interni.

Al Comitato per il controllo interno è demandato il potere ispettivo e di controllo, sebbene la responsabilità dei controlli rimanga in capo al Consiglio di Sorveglianza, come organo collegiale.

Il Comitato per il controllo interno, essendo la funzione di supervisione strategica assegnata dal Consiglio di Sorveglianza, è il punto di riferimento per le funzioni e le strutture aziendali di controllo interno

Almeno uno dei membri del Comitato di controllo interno partecipa con funzioni di controllo alle riunioni del Consiglio di Gestione.

Per maggiori dettagli fare riferimento al Regolamento del Comitato per il Controllo Interno.

2.1.5 CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione è nominato dal Consiglio di Sorveglianza ed è regolato dagli articoli 23, 24 e 25 dello Statuto; è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri secondo il numero determinato in occasione della nomina.

Il Consiglio di Gestione, attualmente in carica in regime di prorogatio, è composto da 7 (sette) consiglieri, nominati dal Consiglio di Sorveglianza del 26 maggio 2016.

Compiti:

- gestione, in conformità alla legge ed allo Statuto, della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità;
- l'attuazione e l'adempimento degli scopi sociali e dello scopo mutualistico, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dallo Statuto, al Consiglio di Sorveglianza o all'Assemblea;
- l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- delibera la convocazione dell'Assemblea, previa comunicazione al Presidente Consiglio di Sorveglianza, e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- redige e trasmette al Consiglio di Sorveglianza il progetto di bilancio;
- stipula convenzione con gli istituti di credito, fissando i limiti di garanzia ed ogni clausola utile a realizzare i fini per cui la società è costituita;
- delibera il rilascio delle garanzie, controgaranzie e cogaranzie ed ogni altra operazione finanziaria secondo le modalità previste nell'apposito regolamento;
- delibera sulle domande di ammissione a socio e di recesso, tiene aggiornato il libro soci, illustra nella relazione al bilancio sulle connesse determinazioni;
- indica nella relazione sulla gestione i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico, documenta la condizione di "prevalenza" nella nota integrativa al bilancio e riferisce al Consiglio di Sorveglianza, con periodicità almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo;
- adegua lo Statuto alle nuove disposizioni normative;
- nomina il Direttore e può nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, stabilendone i poteri ed i limiti;
- determina i requisiti professionali richiesti ai membri del Consiglio stesso

Per maggiori dettagli fare riferimento allo Statuto e alla Relazione sulla struttura Organizzativa.

2.1.6 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione sono nominati all'interno del Consiglio di Gestione stesso e sono regolati dall'art. 26 dello Statuto.

Sono stati entrambi nominati nella riunione del Consiglio di Gestione del 1° giugno 2016 e durano in carica fino al rinnovo dell'organo collegiale.

Compiti:

Il Presidente è la persona cui è attribuita la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la facoltà di rappresentare la cooperativa nelle assemblee delle società od enti partecipati esercitandovi il diritto di voto.

Il Presidente assume un ruolo di collegamento e di coordinamento con le Istituzioni Pubbliche e Private e gli Enti Pubblici e Privati, nonché con gli organi sociali della società e con i Soci della medesima.

Anche con riferimento a tali funzioni il Presidente si relaziona costantemente con il Consiglio di Gestione e, nel rispetto delle regole statutarie, con gli altri Organi sociali.

La funzione di rappresentanza si esplica anche nel:

- rappresentare la società nei confronti di Ministeri, amministrazioni, centrali e periferiche, autorità, enti organizzazioni, persone fisiche e giuridiche, per tutto quanto attiene lo svolgimento dell'attività sociale;
- rappresentare la società nei confronti del Ministero delle Economia e delle Finanze e della Banca d'Italia per tutto quanto attiene agli adempimenti in materia di Vigilanza Creditizia e Finanziaria, ivi compresi gli obblighi di comunicazione e di informazione dei documenti e degli atti prescritti dalla normativa prevista dal Testo Unico Bancario;
- rappresentare la società nelle procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa;
- rappresentare la società in azioni giudiziarie in ogni sede e grado presso la giustizia ordinaria e presso le altre giurisdizioni amministrative, fiscali e tributarie;
- firmare convenzioni con gli Istituti di Credito o con altri soggetti finanziari, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e secondo le modalità e i limiti di garanzia previsti dalle deliberazioni del Consiglio di Gestione;
- firmare lettere fideiussorie a favore di terzi convenzionati con la società per prestiti o crediti in genere concessi da terzi convenzionati, in esecuzione delle deliberazioni degli organi preposti.

Per maggiori dettagli fare riferimento allo Statuto e alla Relazione sulla struttura Organizzativa.

2.1.7 REVISORE LEGALE DI CONTI

La revisione legale dei conti, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 39 del 22/1/2010, è affidata alla società BDO

S.p.A. di Milano; in aderenza alle norme di legge, al revisore vengono assegnati i seguenti compiti:

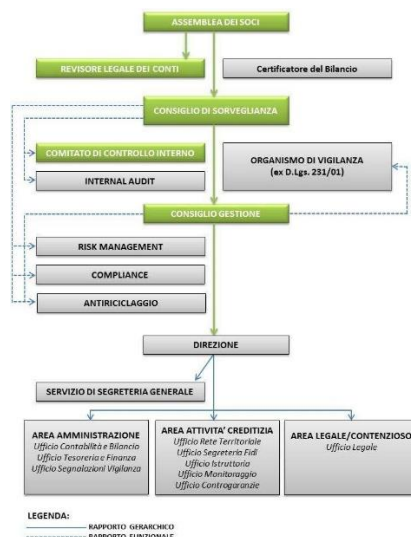
- verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;
- informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme
- esercitare le altre funzioni previste dalla legge.

La società di revisione può chiedere al Consiglio di Gestione documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e può procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

Alla società BDO S.p.A. è stata attribuita, inoltre, la funzione di certificazione del bilancio di esercizio, ai sensi dell'articolo 15 della L. 59 del 31/1/1992. La certificazione del bilancio di esercizio comporta un giudizio sulla conformità dello stesso alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, al fine di accertare se il bilancio di esercizio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

2.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

2.2.1 ORGANIGRAMMA AZIENDALE



2.2.2 DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI

Direzione

La Direzione è rappresentata dalla figura del Direttore.

Il Direttore è preposto alla struttura operativa ed esecutiva della Società nell'ambito dell'organizzazione delle attività sociali, degli uffici e delle risorse umane; provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e riferisce per iscritto, almeno trimestralmente, allo stesso in merito alle iniziative assunte per l'assolvimento del mandato e più in generale con riferimento all'organizzazione e funzionamento degli uffici.

Il Direttore assiste alle sedute del Consiglio di Gestione e nella regola ne assume la funzione di segretario; ha il potere di proposta al Consiglio di Gestione nelle materie di sua competenza ed in generale per il buon svolgimento delle attività sociali.

Al Direttore, con il fine di adempiere al mandato sopra indicato, sono attribuiti le seguenti prerogative da esercitarsi in forma libera e disgiunta:

- amministrare e dirigere il personale, fissandone le mansioni, con espressa autorizzazione a compiere tutto quanto richiesto dalle disposizioni e normative in materia sindacale, assicurativa, previdenziale, mutualistica ed anti infortunistica, assumendo tutte le competenze circa l'osservanza della disciplina che regola i rapporti di lavoro subordinato. Per l'assunzione, la promozione, i provvedimenti disciplinari e le politiche retributive del personale, il Direttore sottoporrà al Consiglio di Gestione le relative proposte per la competente decisione;
- conferire, modificare, rinnovare o risolvere incarichi di natura professionale o di collaborazione, continuativa o occasionale nei confronti di qualsiasi soggetto, in esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione;
- assumere tutte le competenze e funzioni in materia di tutela dell'ambiente, di sicurezza ed igiene sul lavoro, con conseguente assunzione diretta da parte del Direttore, in qualità di Datore di Lavoro ai sensi D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, di ogni responsabilità connessa all'applicazione ed osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia. In virtù di tale attribuzione è conferito al Direttore, ampio ed esclusivo potere di disporre, anche economicamente, affinché vengano rispettati tutti gli adempimenti previsti in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza e igiene sul lavoro;
- firmare, nell'ambito dei poteri conferiti, corrispondenza ed atti della società;
- curare e coordinare i rapporti con la Banca d'Italia e l'Autorità di Vigilanza, coordinandosi con l'area amministrazione e finanza nel rispetto delle funzioni di altri Organi sociali;
- assumere le funzioni previste per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, coordinandosi e tenendo i rapporti con i responsabili degli Organi sociali a ciò preposti;
- coordinare l'attività aziendale con i Confidi soci, assicurando e condividendo il rispetto di procedure comuni;
- acquistare, anche in locazione finanziaria, vendere, permutare, locare o noleggiare macchinari, impianti, attrezzature, autoveicoli, mobili, arredi e qualsiasi altro bene strumentale all'attività sociale, per un importo massimo di €uro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna operazione, o per operazioni funzionalmente tra loro collegate;
- concludere, firmare e risolvere, nell'interesse della società, con tutte le clausole ritenute opportune, contratti di fornitura di servizi rientranti nell'oggetto sociale e attinenti all'attività concretamente svolta, per un importo massimo di €uro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna operazione, o per operazioni funzionalmente tra loro collegate;
- in genere provvedere al controllo delle spese necessarie al funzionamento della società, delle fatture, dei documenti di addebito e di accredito, ivi compresi i pagamenti a dipendenti, terzi, collaboratori o professionisti.

Servizio Segreteria Generale

Il Servizio Segreteria Generale si occupa di:

- presidiare la Segreteria dei vertici aziendali;
- curare gli adempimenti in materia di ammissione di nuovi Soci e di gestione della compagine sociale.
- curare gli adempimenti connessi all'Assemblea dei Soci e della gestione della base sociale;
- assicurare il corretto supporto operativo connesso all'espletamento delle funzioni delle Presidenze (Sorveglianza e Gestione) e della Direzione ed alle attività operative inerenti il rapporto con gli Organi societari, di Vigilanza, di Associazioni di Categoria, con Enti e con gli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato;

- assicurare la gestione ed il coordinamento delle attività amministrative e di sviluppo poste in essere nei confronti dei Soci;
- coordinare le attività informative e di promozione istituzionale verso i Soci su indicazione del Direttore / Consiglio di Gestione;
- curare i rapporti con i Soci nella loro qualità di “clienti primari”.

Area Amministrazione

L'Area Amministrazione assicura una corretta gestione amministrativa e contabile del Confidi, provvedendo a tutti gli adempimenti periodici, garantendo agli Organi sociali e all'Autorità di Vigilanza una puntuale e corretta segnalazione delle informazioni richieste.

L'Area è responsabile delle funzioni relative all'imputazione dei dati contabili, della contabilità ordinaria e della redazione del bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa), inoltre verifica e registra l'incasso delle azioni sociali versate trimestralmente dai confidi soci e l'incasso dei corrispettivi fideiussori versati dagli istituti di credito per le garanzie rilasciate.

L'Area si coordina con il Servizio Segreteria Generale per i pagamenti, controllando puntualmente la documentazione di spesa ricevuta.

L'Area si occupa inoltre della gestione delle attività di investimento delle disponibilità aziendali nel rispetto della normativa di Vigilanza e degli obiettivi indicati dal Consiglio di Sorveglianza e dal Consiglio di Gestione e della regolamentazione interna.

Cura, d'intesa con il Direttore e con il Risk Manager, la gestione delle segnalazioni agli Organi di vigilanza, assicurandone il puntuale inoltro.

Coordina le iniziative necessarie a garantirne la correttezza e verifica la congruenza tra le segnalazioni di vigilanza e i conti di contabilità.

Supporta la Direzione nell'analisi e nell'interpretazione dei dati che si riferiscono alle segnalazioni di Vigilanza e ai coefficienti prudenziali.

L'Area, coordinata direttamente dal Direttore è assistita dallo Studio Calato & Partners. L'Area è costituita dai seguenti Uffici:

- Contabilità e Bilancio
- Tesoreria e Finanza
- Segnalazioni di Vigilanza

Area Attività Creditizia

L'Area Attività Creditizia gestisce il processo del credito.

Assicura, nel rispetto delle politiche aziendali, la supervisione delle attività di istruttoria, erogazione e revisione degli affidamenti, il perfezionamento delle garanzie e delle controgaranzie, curando la presentazione agli Organi deliberanti degli elementi necessari per una precisa valutazione del rischio connesso alla concessione dei crediti di firma e di cassa.

Garantisce, in collaborazione con la Funzione di Compliance, la corretta interpretazione dei provvedimenti legislativi in materia creditizia ed il rispetto e l'attuazione delle Istruzioni di Banca d'Italia e di tutte le normative legali e civilistiche.

Studia e propone trasformazioni organizzative e/o procedurali per il miglioramento dei servizi operativi alla clientela garantita in collaborazione con la Direzione ed i Servizi competenti.

Supporta, per le proprie competenze, le Sedi territoriali (Confidi soci) per l'acquisizione, sviluppo e gestione dei rapporti con la clientela, anche potenziale, divenendo un riferimento puntuale nella risoluzione delle problematiche più complesse.

Si occupa degli adempimenti in materia di segnalazione in Centrale Rischi. L'Area Attività Creditizia è coordinata dal Direttore.

L'Area è costituita dai seguenti uffici:

1) Uffici Rete Territoriale

Il processo del credito si avvale delle “sedi territoriali” di Asconfidi Lombardia (una presso ogni sede dei Confidi soci e convenzionati) e segue una rigida linea di frammentazione e diversificazione del rischio.

Il modello “confidi rete” sfrutta i punti di forza dei confidi soci e convenzionati e lascia loro la gestione del rapporto con il territorio, tipico della fase pre-istruttoria del processo di erogazione della garanzia; gli stessi mantengono i rapporti con la clientela potenziale o già acquisita e raccolgono le informazioni necessarie per l’attività istruttoria. Effettuano un’istruttoria mirata prioritariamente alla delibera della Controgaranzia a favore di Asconfidi Lombardia, trasmettono le proprie valutazioni sull’azienda istante la garanzia e le “soft information” individuabili esclusivamente dall’operatore di territorio.

2) Ufficio Segreteria Fidi

Preliminarmente, si occupa di verificare:

- l’adeguatezza, la completezza e la congruità della documentazione raccolta sul richiedente;
- i dati inseriti nel software gestionale, anche ai fini antiriciclaggio;
- la corretta applicazione della normativa in tema di trasparenza e privacy. Dopo la delibera di Asconfidi Lombardia:
- verifica la presenza della delibera dell’istituto di credito e la presenza e la correttezza della controgaranzia del Confidi proponente;
- predispone la lettera fideiussoria a favore dell’istituto di credito, comprensiva degli allegati;
- predispone e trasmette, via posta elettronica certificata, il Documento di Sintesi ai fini della trasparenza. Per l’erogazione di crediti per cassa:
- verifica la presenza dei contratti e della modulistica correttamente compilata;
- verifica la corretta acquisizione delle garanzie;
- predispone le disposizioni per l’erogazione dei fondi;
- verifica l’assolvimento dell’imposta;
- predispone i flussi s.d.d. per l’incasso delle rate.

Dopo l’erogazione dell’operazione da parte dell’istituto di credito:

- provvede a rendere operativa l’operazione sul software gestionale;
- provvede, nel caso di rilascio di garanzie, al controllo della ricezione delle garanzie dirette in favore di Asconfidi Lombardia.

Nel corso della vita del rapporto, la Segreteria Fidi si occupa dell’aggiornamento anagrafico del software gestionale.

3) Ufficio Istruttoria

L’Ufficio Istruttoria rappresenta la struttura che ha il compito di visionare e valutare tutte le domande di finanziamento e di concessione di garanzie richieste da parte delle aziende socie dei confidi soci e convenzionati. Si occupa quindi della fase istruttoria delle pratiche, coordinandosi sia con i confidi Soci e convenzionati che con l’Ufficio Segreteria Fidi.

Analizza la richiesta di affidamento, acquisisce e valuta la prima informazione o il flusso di ritorno della Centrale di Rischi di Banca d’Italia e tutta la documentazione a supporto della domanda.

L’Ufficio Istruttoria accerta i dati ricevuti e verifica le informazioni raccolte rielaborandoli al fine di ottenere una completa valutazione del soggetto richiedente e di redigere la relazione specifica da sottoporre all’Organo deliberante.

4) Ufficio Controgaranzie

Le garanzie rilasciate da Asconfidi, ove possibile, sono assicurate da riassicurazioni e controgaranzie di operatori professionali ed istituzionali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Fondo di Garanzia per le PMI, Fin.Promo.Ter. s.c.p.a. e Finlombarda S.p.A..

Il ricorso a strumenti di mitigazione del rischio rappresenta per Asconfidi Lombardia un aspetto fondamentale e centrale dell’attività; per questo motivo il Consiglio di Gestione ha deciso di strutturare un Ufficio apposito che si prenda carico delle attività di inserimento, mantenimento ed attivazione delle controgaranzie istituzionali.

5) Ufficio Monitoraggio

Il monitoraggio continuo della solvibilità del cliente/socio è un punto sostanziale del processo del credito. L'attività richiede una puntuale e corretta gestione delle informazioni acquisite dalla Società da fonti esterne, dall'Istituto di Credito, dalla Rete Territoriale e dallo stesso cliente.

L'Ufficio Monitoraggio si occupa di controllare l'attività di gestione dei crediti concessi, verificando ogni situazione od episodio anomalo e segnalando tempestivamente le misure più opportune in un'ottica di salvaguardia degli interessi sociali e del rapporto con la clientela.

Assicura l'implementazione dell'apposita procedura che disciplina dettagliatamente le modalità di esecuzione del monitoraggio sia delle posizioni in bonis sia di quelle ad andamento anomalo.

L'Ufficio interviene con tempestività sulle anomalie, rilevate dalle risultanze dei controlli, e ricerca soluzioni e sostegno adeguati a tutte le parti in causa.

Verifica immediatamente, in caso di irregolare andamento di un rapporto, le cause, raccoglie complete informazioni, anche con il supporto del confidi Socio o convenzionato e relaziona alla Direzione per le decisioni di competenza.

Assiste la funzione di Risk Management.

Area Legale/Contenzioso

L'Area Legale / Contenzioso cura gli aspetti inerenti gli Affari societari e il Contenzioso.

Si occupa di tutte le attività di carattere legale, assicurando adeguata consulenza, connesse alle modifiche statutarie e di governo della società, nonché sugli atti negoziali di qualunque genere che interessano la società.

Tutela gli interessi dei "Confidi" sul piano giuridico, prestando consulenza ed assistenza legale agli Organi aziendali e alle Aree e ai Servizi, assumendo, d'intesa con la Direzione, le iniziative più idonee per la sistemazione delle posizioni divenute di difficile gestione.

Analizza, sviluppa e definisce gli accordi ed i contratti dell'azienda in supporto ai Servizi interessati. Assicura il supporto tecnico-giuridico agli organi sociali dell'azienda, fornendo assistenza alle attività tipiche della Presidenza e della Direzione.

Fornisce alla Direzione assistenza e consulenza per la migliore gestione degli aspetti legali connessi al credito (garanzie rilasciate) e funge da supporto alle attività societarie degli Organi amministrativi e di Direzione.

Sovrintende tutte le attività comunque connesse alla gestione delle garanzie rilasciate per le quali sono state attivate procedure di recupero da parte delle banche convenzionate.

Cura con le banche convenzionate la gestione dei crediti in contenzioso sia stragiudiziale che giudiziario civile, in collaborazione con gli uffici legali delle banche medesime per il recupero del credito.

Verifica la correttezza formale delle fidejussioni dirette.

Supporta la società nella stipula, revisione e controllo delle convenzioni bancarie. Cura l'escussione delle controgaranzie ricevute dai confidi Soci o convenzionati.

Rete distributiva

Asconfidi Lombardia nasce e si sviluppa quale modello organizzativo basato sulla divisione e separazione dei compiti tra la propria struttura baricentrica e quella dei Confidi soci o convenzionati. A questi ultimi competono:

- le attività sul territorio;
- i rapporti e le relazioni commerciali con le imprese socie;
- la raccolta delle domande di garanzia e la loro pre-istruttoria;

competono, invece, ad Asconfidi Lombardia le attività di istruttoria fidi, l'autonoma ed insindacabile decisione rispetto il rilascio di garanzie ed altre operazioni finanziarie connesse e/o similari, la gestione delle fidejussioni, il monitoraggio e la classificazione delle partite deteriorate, le attività di gestione anche monitoria delle partite deteriorate, le attività di recupero delle sofferenze di cassa e la struttura dei controlli di linea, quelli di secondo e terzo livello

Il profilo organizzativo è, quindi, caratterizzato dalla netta separazione delle funzioni tra le due "componenti", il profilo finanziario è invece caratterizzato dalla condivisione dell'assunzione di rischio tra Asconfidi Lombardia, garante diretto nei confronti del sistema bancario ed i Confidi della sua rete i quali, su ogni garanzia concessa, fatte salve pochissime operazioni autonomamente gestite da Asconfidi Lombardia, rilasciano a favore di Asconfidi Lombardia una controgaranzia pari ad almeno il 50% del rischio complessivo da questa assunto.

Questa impostazione da un lato consente un importante tutela del rischio assunto da Asconfidi e dall'altro responsabilizza la rete dei Confidi.

Sistema delle Deleghe in materia di credito

Ai sensi dello Statuto, il Consiglio di Gestione stabilisce le deleghe dei poteri e identifica le singole figure che possono assumere rischi aziendali.

Il Presidente, oltre alla funzione di rappresentanza legale come previsto dallo Statuto, assume un ruolo di collegamento e di coordinamento con le Istituzioni Pubbliche e Private e gli Enti Pubblici e Privati, nonché con gli organi sociali della società e con i Soci della medesima.

Anche con riferimento a tali funzioni il Presidente relaziona costantemente il Consiglio di Gestione e, nel rispetto delle regole statutarie, gli altri Organi sociali.

Il Consiglio di Gestione, coerentemente a quanto previsto dal Regolamento del Credito, ha attribuito a far data dal 1° gennaio 2019 delega di deliberare in merito alla concessione ed alla conferma di affidamenti al Comitato Crediti fissando i limiti massimi di esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi

Per il dettaglio si rimanda alla Relazione sulla Struttura Organizzativa e al Regolamento del Credito.

Funzioni di controllo

Nell'ambito del sistema dei controlli interni si distinguono i controlli di primo, secondo e terzo livello.

I primi, di linea e/o gerarchici, sono controlli condotti nelle stesse aree operative e mirano alla supervisione del corretto svolgimento delle attività.

Tra le funzioni che svolgono controlli di secondo e terzo livello ci sono:

- la Compliance;
- il Risk Management;
- l'Antiriciclaggio;
- l'Internal Audit;

Compliance

La gestione del rischio di "non conformità" impone l'istituzione di un'apposita funzione, il cui compito specifico è quello di verificare che le procedure interne siano coerenti con l'obiettivo di prevenire la violazione di norme di eteroregolamentazione e autoregolamentazione applicabili ad Asconfidi Lombardia. Si tratta di una funzione che è parte integrante dei controlli interni.

Nel rispetto di quanto previsto dall'Autorità di Vigilanza, il Consiglio di Sorveglianza ha esternalizzato la funzione affidandola ad una società specializzata; il Consiglio di Sorveglianza ha altresì nominato un Consigliere quale referente interno.

Le materie oggetto di valutazione nel processo di compliance sono tutte quelle che hanno un impatto sull'operatività e sui meccanismi di funzionamento di Asconfidi.

Per il dettaglio dei compiti si rimanda allo specifico Regolamento della funzione e alla Relazione sulla Struttura Organizzativa.

Risk Management

Nell'ambito del sistema dei controlli interni un ruolo rilevante viene rappresentato dalla Funzione di controllo dei rischi o Risk Management, la quale, nel rispetto di quanto indicato dalla normativa di Vigilanza, deve coprire le tipologie di rischio cui è esposto l'intermediario e che, pertanto, vanno correttamente individuate e quantificate.

La Funzione Risk Management rappresenta un presidio fondamentale contro i rischi ai quali può essere esposta la società: la sua mission è quella di presentare agli Organi Sociali (Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione e Direttore) l'esposizione al rischio dell'azienda e suggerire le iniziative idonee alla prevenzione, minimizzazione o trasferimento degli effetti che un evento negativo può provocare all'organizzazione aziendale. Scopo dell'attività di Risk Management è anche il monitoraggio costante dell'equilibrio tra l'assunzione dei rischi ed il livello di capitale al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi di business.

Nel rispetto di quanto previsto dall'Autorità di vigilanza il Consiglio di Gestione ha internalizzato la funzione affidandola ad un dipendente della società.

Per il dettaglio dei compiti si rimanda alla Relazione sulla Struttura Organizzativa.

Antiriciclaggio

Il Consiglio di Gestione ha nominato il Presidente del Consiglio di Gestione responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette mentre ha valutato più consono mantenere la Funzione antiriciclaggio all'interno della struttura, nominando come responsabile un dipendente della società assegnata all'Ufficio Legale.

La funzione antiriciclaggio, indipendente e dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, è deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Per il dettaglio dei compiti si rimanda allo specifico Regolamento e alla Relazione sulla Struttura Organizzativa.

Internal Audit

La funzione di audit interno svolge un ruolo importante nel valutare l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema dei Controlli Interni (SCI), contribuendo a renderlo funzionale in via continuativa e durevole. Non ha la responsabilità di realizzare e mantenere il SCI, ma contribuisce in modo significativo alla sua efficacia attraverso il supporto di continue valutazioni e di proposte migliorative per i vertici aziendali.

L'Ufficio, affidato in outsourcing, opera in autonomia organizzativa e in posizione indipendente rispetto alle altre unità organizzative.

La società ha esternalizzato la funzione di Internal Audit ad una società specializzata, nominando il Vice Presidente quale referente interno (link audit) per l'attività di Internal Auditing.

Per il dettaglio dei compiti si rimanda allo specifico Contratto e alla Relazione sulla Struttura Organizzativa.

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ASCONFIDI LOMBARDIA

3.1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ASCONFIDI LOMBARDIA E LA METODOLOGIA SCELTA PER LA DEFINIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLO STESSO

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato e di illecito amministrativo, è un atto di responsabilità sociale di Asconfidi Lombardia da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: stakeholder, manager, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell'impresa.

Asconfidi Lombardia ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche il "Modello") e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento e con i principi già radicati nella propria cultura di governance.

Il presente documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Asconfidi contiene:

- quadro normativo di riferimento;
- realtà aziendale (sistema di governance e assetto organizzativo);
- struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- funzione del sistema disciplinare ed apparato sanzionatorio;
- piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
- criteri di aggiornamento del Modello.

La metodologia scelta da Asconfidi per la definizione e l'aggiornamento del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'attendibilità dei risultati in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali.

Tale metodologia prevede una serie di attività suddivise in quattro fasi, il cui sviluppo potrà anche discostarsi dalla consequenzialità di seguito indicata:

- Fase 1: identificazione delle aree di rischio
- Fase 2: mappatura della situazione esistente (as - is)
- Fase 3: Gap Analysis e Piano di Azione (action plan)
- Fase 4: disegno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Nel seguito sono descritti gli obiettivi e le attività relative a ciascuna Fase sopra elencata.

3.1.1 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (c.d. "aree di rischio").

In tale ambito si collocano gli obiettivi della Fase 1:

- identificazione degli ambiti aziendali oggetto di analisi ed individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili;
- identificazione dei responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero delle risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere (di seguito, le "persone chiave").

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Società, svolta al fine di meglio comprendere l'attività della stessa e di identificare gli ambiti aziendali oggetto di analisi.

Nel proseguo vengono riportate le attività caratterizzanti la Fase 1:

- identificazione e mappatura delle attività aziendali;
- raccolta delle informazioni e della documentazione preliminare;
- interviste con le persone chiave al fine di ottenere un supporto operativo nell'individuazione delle aree/attività a rischio;
- definizione del perimetro di intervento e preliminare individuazione delle aree e delle attività sensibili connesse alle fattispecie di reato utili ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente.

3.1.2 MAPPATURA DELLA SITUAZIONE ESISTENTE

Obiettivo della Fase 2 è l'effettuazione dell'analisi, attraverso interviste con le persone chiave, delle attività sensibili precedentemente individuate, con particolare enfasi sui controlli.

Nello specifico, per ogni processo/attività sensibile individuata nella Fase 1, vengono analizzate i principali ambiti, funzioni e ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti nonché gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si possano astrattamente realizzare le fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono presi come riferimento i seguenti principi di controllo:

- segregazione dei compiti
- esistenza di procedure formalizzate
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi.

La Fase 2 risulta, quindi, caratterizzata dall'esecuzione d'interviste strutturate con le persone chiave, al fine di raccogliere le informazioni necessarie alla comprensione di:

- processi elementari/attività svolte
- funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti
- ruoli/responsabilità

- sistema dei controlli esistenti

Al termine della Fase 2 viene elaborata la matrice delle attività potenzialmente a rischio, da cui dipenderà la mappatura delle attività sensibili.

Le risultanze dell'analisi, riportate nel documento "Analisi delle attività sensibili ex D.Lgs. 231/01 art. 6 comma 2 – Relazione di sintesi", sono sottoposte all'Organismo di Vigilanza, al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza in occasione di aggiornamenti e integrazioni e costituiscono punto di riferimento per le attività di integrazione/miglioramento dell'attuale assetto organizzativo e di controllo interno relativamente alle materie di cui al D.Lgs. 231/2001.

3.1.3 GAP ANALYSIS E PIANO DI AZIONE

Obiettivo della Fase 3 è l'individuazione di:

- requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a prevenire i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente.
- azioni di miglioramento del Modello Organizzativo esistente.

Al fine di rilevare ed analizzare nel dettaglio il Modello esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi sopra descritta viene effettuata un'analisi comparativa (Gap Analysis) tra il Modello Organizzativo esistente (As Is) e quello di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001 (To Be).

Attraverso il confronto operato con la Gap Analysis è possibile desumere le aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, viene predisposto un Piano di Azione teso ad individuare sia i requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001, sia le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno (Piano di Azione o Action Plan).

3.1.4 DISEGNO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Scopo della Fase 4 è la definizione/aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 della Società, articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, idoneo alla prevenzione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente e personalizzato alla realtà aziendale, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed alle linee guida emanate dall'ABI e da Confindustria, per l'adozione di Modelli Organizzativi relativi alla responsabilità amministrativa.

La realizzazione della Fase 4 è supportata da scelte d'indirizzo degli Organi preposti alla gestione della materia.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

4.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ASCONFIDI LOMBARDIA

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire i reati considerati
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità dell'Ente prevista dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare:

- I. i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza "come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile", la previsione di un "riporto" dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
- II. il connotato della professionalità deve essere riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza;

III. la continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 particolarmente articolato e complesso nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del Modello e "priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari".

Il D.Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

In assenza di esse, Asconfidi ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 ed alla luce delle linee guida precedentemente individuate, Asconfidi ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza in un organismo monocratico.

Per maggiori dettagli si rimanda allo specifico documento "Regolamento Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231 / 2001".

5. PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

5.1 PREMESSA

Oltre all'art. 52-bis del TUB, che recepisce nell'ordinamento italiano le disposizioni europee riferibili all'obbligo di dotazione di sistemi interni di segnalazione delle violazioni di cui alla direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV) e alla Circolare n. 285/2013 (prevista per le sole Banche), anche la Legge n. 179 del 30 novembre 2017 ha inserito detta disciplina anche nell'ambito del D.Lgs. 231/01. Infatti, come descritto nel Capitolo 1, è stato integrato l'art. 6 del D.Lgs. 231/01, per cui i MOG adottati dalle società devono prevedere:

- a) adeguati canali informativi che, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) adeguate sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa: oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

5.2 FATTISPECIE OGGETTO DI SEGNALAZIONE

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto di segnalazione.

A titolo meramente esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Società;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della Società;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'azienda;
- irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali;
- attività poste in essere in conflitto di interesse non dichiarato e volte al perseguimento di interessi privati;

- irregolarità in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
- irregolarità nella prestazione dei servizi;
- violazioni della disciplina sulla riservatezza dei dati;
- appropriazioni indebite e malversazioni;
- frodi informatiche;
- illeciti riguardanti l'operatività bancaria (es. trasparenza, etc.);
- illecito esercizio delle deleghe attribuite.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro», ossia a causa o in occasione di esso.

Sono esclusi dalla disciplina in esame tutti quegli atti o fatti che si riferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- disfunzioni dell'assetto organizzativo;
- informazioni già di dominio pubblico (ad esempio: articoli di giornale, rapporti pubblici di audit, ecc.);
- reclami di carattere personale del segnalante, rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o lamentele legate ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi;
- voci non confermate/dicerie.

Le segnalazioni possono riguardare:

- dipendenti e dirigenti di ogni ordine e grado;
- membri degli organi societari;
- terzi collegati ai soggetti sopra citati (fornitori, consulenti).

La presente procedura di whistleblowing, risponde anche alla normativa antiriciclaggio ai sensi delle disposizioni previste nell'art. 48 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, costituendo uno strumento attraverso il quale i dipendenti, o più in generale gli stakeholders di un'organizzazione possono segnalare e denunciare condotte irregolari al fine di prevenire e contrastare tempestivamente illeciti aziendali.

5.3 CONTENUTO DELLA SEGNALEZIONE

Sono soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni: i dipendenti, i componenti gli Organi Sociali, ed i collaboratori occasionali.

La segnalazione, deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica ed il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

L'invio della segnalazione, attraverso lo specifico modulo (all. 1 Modulo whistleblowing) deve essere corredato dal rilascio di una dichiarazione da parte del soggetto segnalante che attesti l'insussistenza di un interesse privato collegato alla segnalazione.

5.4 SOGGETTI PREPOSTI A RICEVERE LA SEGNALEZIONE

Per garantire certezza di azione ed evitare fuoriuscita di notizie in grado di compromettere la persona del segnalante, si individua quale unico soggetto competente a ricevere le segnalazioni l'Organismo di Vigilanza.

Sarà suo compito, una volta pervenuta la segnalazione, acquisire ulteriori informazioni utili a circostanziare la denuncia presso gli Uffici interessati.

Non appena avviata la procedura di esame e la valutazione della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza ne dà comunicazione al soggetto segnalante.

In tale contesto, può decidere di chiedere ulteriori chiarimenti, anche mediante colloqui personali e informali con il soggetto segnalante o con altre persone in organico ritenute informate dei fatti, ovvero il reperimento di informazioni più dettagliate al fine di circostanziare con più precisione il fatto/atto segnalato e ricercare maggiori fonti di prova afferenti alla condotta contestata, così da accertare la veridicità/pretestuosità della segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza, nelle attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, è chiamato a garantire la confidenzialità e la corretta archiviazione delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del segnalante.

Fermo restando lo svolgimento del processo valutativo, l'Organismo di Vigilanza riferisce immediatamente e senza indugio, nonché senza attendere l'esito della valutazione, all'Organo con funzione di supervisione strategica, all'Organo con funzione di controllo, gli atti e i fatti di cui sia venuto a conoscenza a seguito della segnalazione, ove rilevanti; e favorisce, se del caso, la tempestiva comunicazione all'Autorità competente.

A mero titolo esemplificativo, si considerano rilevanti i reati di cui al D.Lgs. 231/01, nonché i reati di rilievo penale o suscettibili di sanzione amministrativa.

Resta ferma, per gli atti/fatti non inclusi in tale perimetro, la valutazione discrezionale in capo all'Organismo di Vigilanza circa la gravità delle violazioni/irregolarità segnalate e quindi la conseguente attività di reporting verso i competenti Organi Aziendali per la delibera dei relativi provvedimenti decisionali.

Qualora, conclusa la procedura di verifica, la segnalazione dell'illecito risulti fondata l'Organismo di Vigilanza, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- a comunicare l'esito dell'accertamento all'Organo con funzione di supervisione strategica, affinché provveda all'adozione tempestiva dei provvedimenti di competenza, incluso l'esercizio dell'azione disciplinare, in presenza dei relativi presupposti.

5.5 SOGGETTI PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE DELLA SEGNALEZIONE

Al termine delle analisi svolte, l'Organismo di Vigilanza, esprime un parere in merito alla possibilità di adottare uno specifico provvedimento.

Il soggetto coinvolto nell'attività di riscontro della fondatezza della segnalazione assicura la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvede alla conservazione ed archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo di valutazione, garantendo il rispetto della privacy sia del segnalante che del segnalato.

Come previsto dalla normativa, i soggetti che ricevono la segnalazione non devono essere gerarchicamente o funzionalmente subordinati all'eventuale soggetto segnalato, non devono essere coinvolti nella violazione e non devono possedere, neanche potenzialmente, un interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

Al fine di garantire l'indipendenza gerarchico-funzionale e l'imparzialità del giudizio, la Società ha, pertanto, previsto l'istituzione di un canale alternativo qualora la segnalazione riguardi l'Organismo di Vigilanza, in questo caso, il segnalante potrà rivolgersi direttamente al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Seguendo lo stesso principio, si rimette altresì:

- al Presidente del Consiglio di Gestione, l'analisi delle segnalazioni ricevute a carico di uno o più Amministratori ovvero del Presidente del Consiglio di Sorveglianza o dell'Internal Auditor;
- al Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la responsabilità di analizzare eventuali segnalazioni relative ai membri del Comitato di Sorveglianza ovvero al Presidente del Consiglio di Gestione.

5.6 PROCEDURA DI SEGNALEZIONE

La società mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori, un modello di segnalazione il cui utilizzo rende più agevole e rispondente ai requisiti della presente procedura.

Il modello è reperibile all'interno della struttura documentale del D.Lgs. 231/01. La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- mail inviata all'indirizzo di posta elettronica appositamente attivato: odv@asconfidi.it, L'indirizzo di posta elettronica indicato è adeguatamente protetto da password di sicurezza e accessibile soltanto ai soggetti preposti alla valutazione delle segnalazioni;
- posta ordinaria: all'Organismo di Vigilanza (o agli altri soggetti previsti nel paragrafo precedente) di Asconfidi Lombardia, Piazza Eleonora Duse, 1, 20122 Milano, con la dicitura "Riservata personale";
- posta interna in busta chiusa: all'Organismo di Vigilanza (o agli altri soggetti previsti nel paragrafo precedente) di Asconfidi Lombardia, Piazza Eleonora Duse, 1, 20122 Milano, con la dicitura "Riservata personale".

5.7 TUTELA DEL SEGNALANTE - WHISTLEBLOWER

Asconfidi Lombardia si impegna a garantire la riservatezza dei segnalanti, in ogni contesto successivo alla segnalazione, contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Gli obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione sono disciplinati dall'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 179 del 30 novembre 2017.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

In particolare: il dipendente non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi (diretti o indiretti) sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

In linea con quanto previsto dalla Legge 179/2017 sull'inversione dell'onere della prova; è a carico della Società dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Resta inteso che in questo caso gli atti ritorsivi posti in essere saranno considerati nulli.

Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

Le tutele suindicate non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave (Art. 1 comma 9 legge 179/2017).

Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

5.8 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali (ivi inclusi eventuali dati sensibili, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale) dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della Segnalazione e per la gestione della stessa.

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della Segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata. Inoltre, i

documenti relativi alla Segnalazione saranno conservati, sia in formato cartaceo che elettronico, in cassaforte ed in cartelle accessibili solo ai soggetti preposti a ricevere la segnalazione.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 indicano nella presenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo una delle condizioni di efficace attuazione del Modello stesso.

Inoltre le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti del personale di Asconfidi Lombardia, che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate (Whistleblowing).

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato o di illecito amministrativo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti.

6.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti di Asconfidi degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di Asconfidi costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di Asconfidi, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Si precisa che, per quanto riguarda le sanzioni derivanti dalla violazione delle prescrizioni del presente Modello, trovano applicazione i principi e le regole generali previste nel Codice Disciplinare di Asconfidi e diffuso con le medesime forme e modalità sopra descritte.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al CCNL.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento, verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa e all'eventuale recidiva.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL, in materia di provvedimenti disciplinari.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, alle competenti funzioni di Asconfidi.

Si precisa comunque che, dovrà essere comunicato ogni atto relativo al procedimento all'Organismo di Vigilanza per la valutazione di competenza.

6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione, in caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di loro componenti, potrà assumere i provvedimenti valutati opportuni, tra cui la convocazione di un'apposita riunione al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Il Consiglio di Sorveglianza, in caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di loro componenti, potrà assumere i provvedimenti valutati opportuni, tra cui la convocazione di un'apposita riunione al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.5 MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI, COLLABORATORI

Eventuali violazioni da parte di partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la società, delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente da parte degli stessi, potranno dar luogo al recesso anticipato del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

7. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

7.1 ORIENTAMENTO

Asconfidi, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di Asconfidi è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo a tutti i dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi di Asconfidi in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione è improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di "promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello" e di "promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali".

7.2 DIPENDENTI E COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI

Ogni dipendente o componente degli Organi sociali è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

7.3 ALTRI DESTINATARI

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con Asconfidi rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: partner commerciali, agenti e consulenti, promotori finanziari, distributori, procuratori d'affari e altri collaboratori autonomi).

8. CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

8.1 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di verificare l'aggiornamento del Modello.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali preposte al monitoraggio delle innovazioni normative e delle modifiche organizzative, identifica e segnala al Comitato di Controllo Interno e al Consiglio di Gestione l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello in conseguenza di:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;

- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa, modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni dello stesso;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza, di norma annuale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Sorveglianza.

PARTE SPECIALE

PREMESSA

Questa sezione del documento, denominata “Parte speciale”, prevede l’illustrazione delle misure e dei presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

I presidi previsti dal Documento si articolano su due livelli di controllo:

- **protocolli generali** delle attività, presenti in tutte le attività sensibili prese in considerazione dal Modello;
- **protocolli specifici**, che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle attività sensibili.

I protocolli prevedono sia disposizioni immediatamente precettive, sia disposizioni di carattere programmatico che rimandano - per una compiuta declinazione - alla normativa aziendale tempo per tempo in vigore (es. procedure, circolari, Testi Unici, Quadri Normativi, ecc.).

I protocolli generali di controllo delle attività sono rappresentati da:

- **Segregazione delle attività:** l’esercizio delle attività sensibili viene realizzato in stretta osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.
- **Norme:** la Società adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell’attività sensibile, in conformità alle prescrizioni del Modello.
- **Poteri di firma e poteri autorizzativi:** l’esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte.
- **Tracciabilità:** i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurano l’individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati, che supportano la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

La presente parte speciale si compone di 11 capitoli, ciascuno dedicato ad una specifica categoria di reati ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Società ha analizzato in ragione delle caratteristiche della propria attività.

La struttura di ogni capitolo è caratterizzata dall’associazione tra singole fattispecie di reato (descritte nel paragrafo 1), attività sensibili individuate dalla Società con riferimento – anche in via meramente potenziale - alle predette fattispecie di reato (elencate nel paragrafo 2) e protocolli specifici (paragrafo 3).

I protocolli generali e specifici sono stati definiti utilizzando come riferimento le Linee guida ABI, le linee guida di Confindustria, quelle adottate dalle principali associazioni di categoria, nonché le best practice internazionali.

In via generale, nel caso in cui un’attività sensibile individuata dalla Società sia, in tutto o in parte, svolta da soggetti terzi su incarico della Società medesima, trovano applicazione – in sostituzione e/o ad integrazione dei protocolli specifici previsti per le singole attività sensibili – i seguenti protocolli:

- **Contratti:** per ogni attività sensibile affidata, in tutto o in parte, in outsourcing da parte della Società viene stipulato uno specifico contratto che disciplina in maniera puntuale lo svolgimento dell’attività sensibile e definisce i livelli di servizio (cd. Service Level Agreement o semplicemente “SLA”) in modo dettagliato e analitico, in modo da delineare chiaramente le attività di competenza della Società e quelle di competenza dell’outsourcer e regolare conseguentemente le modalità secondo le quali, in conformità alle prescrizioni del Modello, l’attività sensibile deve essere eseguita da parte dell’outsourcer.
- **Referente:** con riferimento ad ogni attività affidata, in tutto o in parte, in outsourcing da parte della Società viene individuato, all’interno della medesima, un soggetto/funzione cui compete di fungere da interlocutore del fornitore terzo, vigilando sul costante rispetto – da parte di quest’ultimo - delle disposizioni contenute nel Service Level Agreement a presidio delle responsabilità facenti capo alla Società con riferimento all’attività affidata a soggetti terzi.
- **Clausole ad hoc:** nei contratti stipulati con soggetti terzi sono previsti richiami alla disciplina delineata dal Modello per lo svolgimento dell’attività sensibile e sono inserite clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti, da parte di tali soggetti terzi, contrari alle previsioni contenute nel Modello stesso.
- **Presidi di controllo:** i soggetti terzi, cui viene affidata da parte della Società la gestione di determinate attività, si impegnano a dotarsi di misure idonee a prevenire il rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 che potrebbero, anche solo potenzialmente, essere ascritti alla Società.

1. I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DAGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001

Malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis del codice penale)

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, e che dovevano invece essere impiegati nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse (cd. "distrazione" dall'originaria destinazione).

Il delitto si consuma anche se anche solo una parte dei fondi viene distratta e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

Nello specifico, il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato destinando, in tutto o in parte, le somme concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee per l'assunzione e formazione del personale o per la ristrutturazione degli immobili o per le attività di adeguamento alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ad altri scopi diversi da quelli per i quali dette somme sono state erogate (violazione del vincolo di destinazione).

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter del codice penale)

La fattispecie di delitto in questione si realizza qualora l'ente - tramite chiunque (anche esterno all'ente stesso, purché agendo nell'interesse ed a vantaggio del medesimo) – indebitamente consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Questa fattispecie costituisce una "ipotesi speciale" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p..

Si applicherà la norma qui in esame (e cioè l'art. 316-ter c.p.) tutte le volte che ne ricorrano i requisiti specifici da essa contemplati; ricadendosi invece nell'ipotesi della fattispecie più generale (e più grave di truffa aggravata) solo qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter, ma comunque riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-bis.

Il reato qui in esame (art. 316-ter c.p.) si configura inoltre come ipotesi speciale anche nei confronti dell'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato o di un altro ente pubblico), rispetto al quale l'elemento "specializzante" è dato non più dal tipo di artificio o raggirò impiegato, bensì dal tipo di (specifico) profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale, testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di una erogazione, ma in un generico vantaggio di qualsiasi altra natura.

La società potrà pertanto essere chiamata a rispondere, a titolo di concorso, delle fattispecie criminose di cui all'art. 316-bis c.p., quando i soggetti ad essa riconducibili pongano in essere la condotta illecita prevista, interponendosi ed agevolando o cooperando nell'ottenimento di un finanziamento cui non si avrebbe diritto.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato rilasciando - allo scopo di ottenere o far ottenere un finanziamento pubblico (statale o comunitario), all'ente erogante - informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere ovvero omettendo informazioni dovute. Si pensi, in particolare, al caso in cui l'ente erogante richieda fra i requisiti di ammissibilità della richiesta di finanziamento che la società sia iscritta in albi specifici e la stessa società, pur di ottenere il finanziamento produca una documentazione falsa che attesta l'iscrizione all'albo richiesto dall'ente.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 2, n. 1 del codice penale)

Si tratta di una fattispecie di truffa (di cui al comma 1 della medesima norma), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria posta in essere dal reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la consumazione del reato occorre che

sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno a carico dello Stato o dell'ente pubblico.

Per quanto concerne la Società, la responsabilità della medesima potrà sussistere, in via esemplificativa, quando un suo dipendente o comunque un soggetto alla medesima riconducibile, compia una truffa ai danni di un ente previdenziale o di un'amministrazione locale attraverso dichiarazioni mendaci o fraudolente, purché agisca, beninteso, nell'interesse o a vantaggio della Società.

Nello specifico, il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato:

- alterando la documentazione trasmessa agli uffici della Pubblica Amministrazione competenti, al fine di indurla in errore circa l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, permessi, nulla osta, ecc.;
- assumendo, nella fase preliminare e contestuale alla conclusione di accordi commerciali o di altra natura con la Pubblica Amministrazione, un comportamento fraudolento ovvero ponendo in essere artifici e/o raggiri che inducano in errore la predetta amministrazione circa la situazione economica o patrimoniale della Società, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi, quantitativi o qualitativi richiesti;
- applicando, nell'ambito della gestione del rapporto con la Pubblica Amministrazione, in modo fraudolento, importi, oneri, spese ed altre voci economiche non contemplate nell'accordo sottoscritto o diverse da quelle concordate in fase di formalizzazione del contratto;
- omettendo il versamento o alterando la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS ed INAIL dei dipendenti;
- alterando la documentazione da fornire alla Pubblica Amministrazione all'atto dell'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o agevolate, al fine di ottenere sgravi contributivi indebiti e crediti d'imposta ovvero rendendo informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del codice penale)

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 del codice penale (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nello specifico, il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifici, raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). In particolare, laddove la società induca in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere l'erogazione dei fondi, producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante l'iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall'ente erogante.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri di ufficio (articoli 318, 319 e 319-bis del codice penale)

La fattispecie prevista dall'articolo 318 del codice penale (Corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è definita dall'art. 357 del codice penale.

Nota: Ai sensi dell'art. 357 c.p., sono pubblici ufficiali, agli effetti della legge penale, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione delle volontà della Pubblica Amministrazione e del suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.

La fattispecie prevista dall'articolo 319 del codice penale (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Costituisce circostanza aggravante della fattispecie di cui all'articolo 319 del codice penale l'aver ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi (articolo 319-bis del codice penale).

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: il pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale o reputazionale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater del codice penale)

Tale fattispecie si realizza nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

L'attività delittuosa prevede che venga punito anche colui che dà o promette denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 del codice penale)

Le disposizioni dell'articolo 319 del codice penale (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 del codice penale (Corruzione per l'esercizio della funzione) si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'articolo 358 del codice penale, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Pene per il corruttore (articolo 321 del codice penale)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), nell'articolo 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), nell'articolo 319-bis (Circostanze aggravanti), nell'articolo 319-ter (Corruzione in atti giudiziari) e nell'articolo 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale in relazione alle fattispecie degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe, commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

Si è inteso, in tal modo, punire specularmente chi ha posto in essere l'attività corruttiva, finalizzata all'ottenimento di un vantaggio indebito.

Istigazione alla corruzione (articolo 322 del codice penale)

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato articolo 321 del codice penale (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

Trova altresì applicazione nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (articolo 322-bis del codice penale)

Le disposizioni dei summenzionati articoli da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, del codice penale, si applicano anche ai membri delle Istituzioni comunitarie europee (Commissione della Comunità Europea, Parlamento, Corte di Giustizia e Corte dei Conti della Comunità Europea), nonché ai funzionari ed agli agenti delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai Trattati Comunitari. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che, nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea, svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

La disposizione incrimina altresì – con riferimento ai privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività sanzionate dagli articoli 321 e 322 del codice penale (cioè attività corruttive) e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis secondo comma n. 2), del codice penale incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici

ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali" ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica e finanziaria.

Nello specifico, i reati di corruzione sopra richiamati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere realizzati offrendo/promettendo denaro o altra utilità:

- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di concludere accordi commerciali o di altra natura con Pubbliche Amministrazioni;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: ottenere l'accelerazione di pratiche di rilascio di autorizzazioni; omettere di rilevare elementi che impedirebbero il rilascio di autorizzazioni; garantire il rilascio di autorizzazioni, eventualmente anche in epoca anteriore, al completamento delle relative procedure;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di non ricevere provvedimenti di natura sanzionatoria a seguito di accertate violazioni di adempimenti obbligatori (es. violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in tema di assunzione, versamento di contributi o premi assicurativi, ecc.);
- a esponenti delle Autorità di Vigilanza al fine di: omettere nel verbale di ispezione rilievi, anomalie emerse nel corso dell'ispezione; far ritardare o non effettuare l'ispezione stessa; far ignorare ritardi, o il mancato invio delle comunicazioni o risposte a richieste specifiche da parte delle Autorità;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato inoltro di risposte alle richieste di informazioni inoltrate dall'Agenzia delle Entrate; non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento di imposte e tasse dovute dalla Società; evitare indagini di carattere fiscale; non far rilevare anomalie accertate in corso d'ispezione/indagine.

L'utilità promessa od offerta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere un indebito vantaggio, potrebbe inoltre consistere, a titolo esemplificativo:

- nell'assunzione di persone legate al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio da vincoli di parentela o simili;
- in regali o omaggi che non siano di modico valore o non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia;
- nella concessione di prodotti o servizi a condizioni economiche particolarmente vantaggiose e non altrimenti giustificabili;
- nella conclusione di contratti per la fornitura di beni o servizi con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Traffico di influenze illecite (articolo 346-bis codice penale)

Tale fattispecie di reato si realizza nel caso in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro od altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

1.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001 (Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:

1. Richiesta contributi pubblici per formazione del personale;
2. Richiesta contributi pubblici (Regione, Camera di Commercio, ecc.);
3. Controgaranzia Fin. Promo.Ter.

4. Controgaranzia gestita da Finlombarda prevista per l'emergenza Covid-19;
5. Erogazione finanziamenti diretti con garanzia Regione Lombardia (fondo Confidiamo nella ripresa)
6. Assistenza nella predisposizione delle domande volte a ottenere contribuzioni pubbliche
7. Controgaranzia MCC;
8. Gestione rapporti con le Autorità di Vigilanza;
9. Gestione rilascio garanzie;
10. Rilascio finanziamenti diretti;
11. Gestione degli acquisti di beni e servizi;
12. Gestione dei contenziosi.

1.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per le attività sensibili identificate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, oltre ai quattro protocolli generali di cui sopra, la Società adotta i seguenti protocolli specifici rispetto ai quali si richiede di uniformare il comportamento dei dipendenti nell'esercizio delle loro attività e responsabilità:

- Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente stipulare i contratti che ha negoziato, ma la negoziazione e stipula dei contratti avviene solo sulla base di una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate e approvate da un adeguato livello gerarchico.
- Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici è obbligato alla massima correttezza, collaborazione e trasparenza nei rapporti con tali soggetti. Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell'attività sensibile, devono essere improntati ai principi di correttezza, integrità, legittimità, e chiarezza. Qualsiasi informazione e/o comunicazione destinata a Soggetti Pubblici deve essere accurata, veritiera, corretta, completa, chiara, puntuale e sempre rigorosamente conforme a quanto previsto dalle disposizioni applicabili.
- Nessuno soggetto può autonomamente e liberamente conferire incarichi di consulenza, intermediazione o altra prestazione professionale simile:

o il conferimento dell'incarico può essere operato solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;

o gli incarichi possono essere conferiti solo in base a documenti giustificativi con motivazione e nominativi, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.

- L'attribuzione delle deleghe all'interno della Società:
 - o è formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili;
 - o indica con chiarezza i soggetti delegati e i poteri rispettivamente assegnati;
 - o prevede limitazioni delle deleghe e dei poteri spesa conferiti;
 - o è disposta in coerenza con il principio di segregazione previsto dal Modello.
- Gli eventuali fornitori vengono scelti, su segnalazione della funzione richiedente e autorizzati dall'organo competente sulla base di criteri oggettivamente individuati.

1.4 DETTAGLIO REATI ANALIZZATI IN FASE DI ASSESSMENT

Di seguito si riporta un'estrazione del database 231 delle attività sensibili analizzate in sede di assessment con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Ref. D. Lgs. 231/01	Ref. Reato	Rischio/ Reato	Descrizione rischio elementare	Esempi operativi	Attività	UO responsabile	Normativa interna di riferimento	Descrizione del processo organizzativo "as is"	Controlli a presidio del rischio
24	Art. 316 bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato	Impiego di forme dalla destinazione vincolata dei contributi, delle sovvenzioni, e/o dei finanziamenti pubblici.	Impiego di forme di finanziamenti pubblici ottenuti al fine di finanziare piani formativi del personale.	Richiesta contributi pubblici per formazione del personale.	Direzione		Ad oggi è stato richiesto un contributo pubblico per la formazione del personale ma non è ancora stato attivato.	Controlli di linea da parte delle U.O. responsabili Sistema dei controlli interni (funzioni di controllo di 2° e 3° livello) Controlli da parte della Società di revisione.
24	Art. 316 bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato	Impiego di forme dalla destinazione vincolata dei contributi, delle sovvenzioni, e/o dei finanziamenti pubblici.	La Società potrebbe predisporre la documentazione per l'accesso ai contributi basandosi su posizioni non più esistenti o non in regola con i pagamenti.	Richiesta contributi pubblici (Regione, Camera di Commercio, ecc.)	Organi societari	Normativa di riferimento	I contributi richiesti a Regione Lombardia e Camera di Commercio di Milano e Como sono stati portati in bilancio a fondo rischi a copertura del deteriorato. Per quanto riguarda i Formigoni loans, questi sono stati invece iscritti a capitale sociale.	Controlli di linea da parte delle U.O. responsabili Sistema dei controlli interni (funzioni di controllo di 2° e 3° livello) Due diligence Controlli da parte della società di revisione
24	Art. 356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture	Concessione e gestione di finanziamenti alla propria clientela che commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali previsti dalla normativa.					Il reato pare di difficile realizzazione	
24	Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. Artt. 640 bis 316 ter c.p.	Truffa Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Falsificazione di documentazione e informazioni al fine di beneficiare di contributi, sovvenzioni, e/o finanziamenti pubblici	La Società potrebbe omettere e/o falsificare dati di bilancio, segnalazioni di vigilanza e altre informazioni, al fine di aggirarsi la disponibilità, l'utilizzo o la gestione di fondi pubblici messi a disposizione dall'Ente Regionale o da altri Enti pubblici.	Richiesta contributi pubblici (Regione, Camera di Commercio, ecc.)	Organi societari	Normativa di riferimento	I contributi richiesti a Regione Lombardia e Camera di Commercio di Milano e Como sono stati portati in bilancio a fondo rischi a copertura del deteriorato. Per quanto riguarda i Formigoni loans, questi sono stati invece iscritti a capitale sociale.	Controlli di linea da parte delle U.O. responsabili Sistema dei controlli interni (funzioni di controllo di 2° e 3° livello) Due diligence Controlli da parte della società di revisione
24	Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. Artt. 640 bis 316 ter c.p.	Truffa Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Falsificazione di documentazione e informazioni al fine di beneficiare di contributi, sovvenzioni, e/o finanziamenti pubblici	Presentazione delle domande di agevolazione da parte della clientela per l'accesso ai fondi, laddove la Società favorisca la presentazione di domande pur conoscendo la mancanza dei requisiti del presentatore, in modo da ridurre il suo rischio per l'affidamento concesso.	Controgaranzia Finpromoter	Direzione		La rendicontazione di Finpromoter prevede che venga inviato un file tramite mail per il monitoraggio delle posizioni controgarantite. Il flusso è estratto dal sistema informativo.	Controlli di S.I. Controlli da parte della Direzione Controlli di linea da parte delle U.O. responsabili Sistema dei controlli interni (funzioni di controllo di 2° e 3° livello)
24	Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. Artt. 640 bis 316 ter c.p.	Truffa Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Falsificazione di documentazione e informazioni al fine di beneficiare di contributi, sovvenzioni, e/o finanziamenti pubblici	Presentazione delle domande di agevolazione da parte della clientela per l'accesso ai fondi, laddove la Società favorisca la presentazione di domande pur conoscendo la mancanza dei requisiti del presentatore, in modo da ridurre il suo rischio per l'affidamento concesso.	Controgaranzia gestita da Finlombarda prevista per l'emergenza Covid-19	Direzione		Il sistema prevede il caricamento mensile dei flussi sul sistema di Finlombarda direttamente da Parsifal.	Controlli di S.I. Controlli da parte della Direzione Controlli di linea da parte delle U.O. responsabili Sistema dei controlli interni (funzioni di controllo di 2° e 3° livello)
24	Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. Artt. 640 bis 316 ter c.p.	Truffa Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Falsificazione di documentazione e informazioni al fine di beneficiare di contributi, sovvenzioni, e/o finanziamenti pubblici	Presentazione delle domande di agevolazione da parte della clientela per l'accesso ai fondi, laddove la Società favorisca la presentazione di domande pur conoscendo la mancanza dei requisiti del presentatore, in modo da ridurre il suo rischio per l'affidamento concesso.	Controgaranzia MCC	Direzione		Il sistema prevede il caricamento dei dati nel portale MCC al termine della delibera, inizialmente viene effettuato uno studio di prefattibilità da parte dell'ufficio istruttoria. E' inserito in procedura un alert relativo alla scadenza tramite l'inserimento delle date di comunicazione al FCG in Parsifal.	Controlli di S.I. Controlli da parte della Direzione Controlli di linea da parte delle U.O. responsabili Sistema dei controlli interni (funzioni di controllo di 2° e 3° livello)
24	Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. Artt. 640 bis 316 ter c.p.	Truffa Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Alterazione del contenuto della documentazione da inviare agli enti pubblici per la richiesta di finanziamenti pubblici (erogazioni pubbliche (dichiarazioni, prospetti o documenti falsi o attestanti cose non vere).	La Società produce falsa documentazione per ottenere finanziamenti pubblici per la formazione del personale.	Richiesta contributi pubblici per formazione del personale	Direzione		Ad oggi è stato richiesto un contributo pubblico per la formazione del personale ma non è ancora stato attivato.	Controlli di linea da parte delle U.O. responsabili Sistema dei controlli interni (funzioni di controllo di 2° e 3° livello) Controlli da parte della Società di revisione
24	Art. 640 ter c.p.	Frode Informatica	Alterazione del software di trasmissione in via telematica. La frode informatica si verifica solo se vengono alterati dati contenuti in un database protetto oppure un software di proprietà della P.A. e non se vengono comunicati dati falsi su supporti informatici (es. comunicazione dati mediante floppy disk).	Alterazione dei sistemi per la trasmissione delle Segnalazioni di Vigilanza. Si può ipotizzare che, una volta ottenuto il finanziamento dal cliente, sia violato da un dipendente il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a quello ottenuto legittimamente. In particolare quando la Società può essere gestore del sistema informativo per conto della PA				Il reato pare di difficile realizzazione	
24 bis	Art. 491 bis c.p.	Falsità in documento informatico pubblico o privato	Formazione di un documento informatico falso o falsificazione di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio	Falsificazione delle informazioni trasmesse alle autorità pubbliche ai fini dei cosiddetti accertamenti Societari.	Indagini finanziarie	Direzione		Le richieste relative a indagini finanziarie arrivano tramite PEC e sono caricate a sistema dalla Segreteria. Il sistema informativo estrae quindi una parte delle informazioni richieste, mentre una parte (es. garanti, controgaranti, ecc.) comporta una lavorazione manuale da parte della Direzione. Il sistema informativo guida inoltre nella predisposizione della risposta da inviare. Predisposta la risposta in formato xml, essa viene inviata via PEC. A volte le richieste pervengono anche in formato cartaceo (tramite fax) e in questo caso si procede alla lavorazione in maniera manuale.	Controlli di linea da parte delle U.O. responsabili Sistema dei controlli interni (funzioni di controllo di 2° e 3° livello)
24 bis	Art. 491 bis c.p.	Falsità in documento informatico pubblico o privato	Formazione di un documento informatico falso o falsificazione di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio	Falsificazione delle informazioni trasmesse ai dipendenti (es. cedolini, modello CUD, ecc.).	Predisposizione cedolini	Area Amministrazione	Contratto con fornitore	La predisposizione dei cedolini è affidata all'Outsourcer Asconfid Varese srl. L'Area Amministrazione si occupa del coordinamento dell'attività e provvede a inviare timbrature, ecc... all'outsourcer. Quest'ultimo provvede alla predisposizione dei cedolini e al loro invio ad Asconfid che effettua i relativi controlli.	Controlli di linea da parte delle U.O. responsabili Controlli da parte della Direzione Controlli da parte della Società di revisione

Ref. D. Lgs. 231/01	Ref. Reato	Rischio/ Reato	Descrizione rischio elementare	Esempi operativi	Attività	UO responsabile	Normativa interna di riferimento	Descrizione del processo organizzativo "as is"	Controlli a presidio del rischio
24 bis	Art. 615 ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza	Accesso a banche dati esterne, protette da misure di sicurezza, allo scopo di ottenere informazioni commerciali o confidenziali.	Gestione password e livelli di accesso	Direzione	Contratto con fornitore	La società si affida a fornitori esterni per il sistema informativo	IT Audit
24 bis	Art. 615 quater c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza	Sottrazione di credenziali per l'accesso a banche dati esterne, protette da misure di sicurezza, allo scopo di ottenere informazioni commerciali o confidenziali.	Gestione password e livelli di accesso	Direzione	Contratto con fornitore	La società si affida a fornitori esterni per il sistema informativo	IT Audit
24 bis	Art. 615 quinquies c.p.	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza	Introduzione deliberata di codici malevoli all'interno di banche dati esterne allo scopo di compromettere la confidenzialità delle stesse, arrecando un danno reputazionale ai concorrenti.				Il reato pare di difficile realizzazione	

2. I REATI SOCIETARI

2.1 I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-TER DEL D.LGS. 231/2001

False comunicazioni sociali (articolo 2621 del codice civile) e False comunicazioni sociali delle società quotate (articolo 2622 del codice civile)

Questa fattispecie di reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di fatti materiali rilevanti sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere solo amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che, secondo l'articolo 110 del codice penale, concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (articolo 2625 del codice civile ed articolo 29 D.Lgs. 39/2010)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legale attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato impedendo lo svolgimento di controlli da parte dei soggetti legittimati, organo di controllo o società di revisione, mediante azioni (ad es. messa a disposizione di documentazione o informazioni non veritiere) od omissioni relative a informazioni, dati e documenti.

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio").

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 del codice civile, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, che viene in tal modo depauperato a vantaggio dei soci.

Per tale motivo, pare inverosimile ipotizzare che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della Società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

In relazione ai rapporti intragruppo, appare possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi è possibile

che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato facendosi restituire indebitamente i conferimenti, in modo simulato attraverso il pagamento di servizi non resi o erogati a condizioni più onerose di quelle di mercato.

Omissa comunicazione del conflitto d'interessi (articolo 2629-bis del codice civile)

Il reato è stato introdotto dall'articolo 31 della legge 262/2005.

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società.

Sono soggetti attivi del "reato proprio", l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. Finanza, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario, del T.U. Finanza, del d.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e, anche su base consolidata, del d.lgs. 124/1993 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile)

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti (anche in questo caso si è in presenza di un "reato proprio").

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, le operazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente ad esempio, mediante l'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti, al fine di fornire la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della Società.

Corruzione tra privati (articolo 2635 del codice civile)

Tale condotta si verifica nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis del codice civile)

Tale condotta si verifica quando chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge (Banca d'Italia, Consob, ecc.), al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza (anche su base consolidata); ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti ("reato proprio");

- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Gli ambiti di attività in relazione ai quali si prospetta un dovere di collaborazione con l'Autorità di vigilanza sono diversi: vengono in considerazione, ad esempio, la vigilanza informativa, nell'ambito della quale la Società può essere tenuta a trasmettere alla Banca d'Italia situazioni, dati, nonché ogni documento richiesto (art. 66 del T.U. Bancario), la vigilanza ispettiva comportante l'obbligo di esibire i documenti richiesti in sede di ispezione (art. 68 del T.U. Bancario). Il reato in parola, si presenta a forma libera, tale cioè da ricomprendere comportamenti ostruzionistici di varia natura e si potrà pertanto configurare nel caso di inottemperanza all'ordine di convocazione – da parte di Banca d'Italia - degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti, oppure di omessa convocazione degli organi collegiali, quando richiesta dalla Banca d'Italia per proporre l'assunzione di determinate decisioni.

Particolare attenzione dovrà pertanto essere posta dalla Società nel richiamare i soggetti posti in posizione apicale ad improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di correttezza, trasparenza e massima collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo essere considerati di ostacolo all'attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere.

2.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI SOCIETARI

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari, relative ai processi contabili ed agli adempimenti di natura amministrativa:

1. Predisposizione del bilancio d'esercizio;
2. Segnalazioni di vigilanza;
3. Reportistica interna;
4. Calcolo commissioni e quota;
5. Delibera di operazioni da parte degli organi competenti;
6. Gestione capitale sociale;
7. Gestione degli acquisti;
8. Rapporti con le Autorità di Vigilanza.

2.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- Le funzioni preposte alla gestione dei dati amministrativo-contabili effettuano un controllo preventivo sulla correttezza, completezza e veridicità delle informazioni per consentire la redazione del bilancio.
- Le funzioni preposte alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili societari predispongono adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
- Le chiusure annuali ed infrannuali (per i relativi documenti contabili societari) nonché le relative modalità e le tempistiche sono regolate da istruzioni rivolte alle Strutture/Unità organizzative, che indicano dati e notizie che è necessario fornire alle funzioni preposte alla redazione del bilancio.
- La trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile avviene attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi relativi all'elaborazione dei flussi contabili e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.
- Identificazione di ruoli e responsabilità in merito alla predisposizione della documentazione destinata alle delibere assembleari e al Consiglio di Gestione nonché alla trascrizione e pubblicazione del verbale d'assemblea e della documentazione societaria relativa all'attività degli altri organi sociali.
- Le procedure amministrative e contabili predisposte dalle funzioni preposte alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili societari prevedono regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio, incluse le relazioni degli organi amministrativi

delegati, la formazione ed eventuale approvazione dei medesimi da parte del Consiglio di Sorveglianza e dell'Assemblea, al deposito e pubblicazione (anche informatica) degli stessi fino alla relativa archiviazione.

- Gestione degli adempimenti informativi nei confronti degli organi di controllo della società:
 - o comunicazione di informazioni e dati societari e messa a disposizione della documentazione, sulla base delle richieste ricevute;
 - o i membri del Consiglio di Gestione e i dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte del Consiglio di Sorveglianza o da uno dei suoi membri, nonché da parte della Società di Revisione, pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;
 - o i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere.
- L'attribuzione delle deleghe all'interno della Società:
 - o è formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili;
 - o indica con chiarezza i soggetti delegati e i poteri rispettivamente assegnati;
 - o prevede limitazioni delle deleghe e dei poteri spesa conferiti;
 - o è disposta in coerenza con il principio di segregazione previsto dal Modello.
- Nel rapporto con i soggetti privati, nessuno soggetto può autonomamente e liberamente conferire incarichi di consulenza, intermediazione o altra prestazione professionale simile:
 - o il conferimento dell'incarico può essere operato solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
 - o gli incarichi possono essere conferiti solo in base a documenti giustificativi con motivazione e nominativi, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.
- Gli eventuali fornitori vengono scelti, su segnalazione della funzione richiedente e autorizzati dall'organo competente sulla base di criteri oggettivamente individuati.

2.4 DETTAGLIO REATI ANALIZZATI IN FASE DI ASSESSMENT

Di seguito si riporta un'estrazione del database 231 delle attività sensibili analizzate in sede di assessment con riferimento ai reati societari.

Ref. D. Lgs. 231/01	Ref. Reato	Rischio/ Reato	Descrizione rischio elementare	Esempi operativi	Attività	UO responsabile	Normativa interna di riferimento	Descrizione del processo organizzativo "as is"	Controlli a presidio del rischio
25 ter	Art. 2621 c.c. Art. 2622 c.c.	(Concorso in) false comunicazioni sociali (Concorso in) false comunicazioni sociali delle società quotate	Modifica dolosa dei dati contabili presenti sul sistema informatico, al fine di: - fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali; - generare riserve occulte o fondi "neri".	Alcune Società ricevono versamenti estemporanei a parziale copertura di sofferenze, talvolta non decurtano le somme percepite dalla sofferenza - per evitare di evidenziare alle altre Società esposte il parziale rientro - ma le accantonano in un fondo a parte. Tali casi si verificano soprattutto quando è un garante a fare il versamento.	Predisposizione del bilancio d'esercizio	Consiglio di Gestione Consiglio di Sorveglianza	Regolamento Area Amministrazione Policy accantonamenti	Il Bilancio viene predisposto dall'Area Amministrazione, proposto al Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza. L'Ufficio Monitoraggio garanzie propone gli accantonamenti (sulla base del modello proposto dal Risk Manager) che vengono approvati dal Consiglio di Gestione. Per il credito deteriorato il sistema informativo propone un valore che poi viene rivisto manualmente per tenere conto di tutte le informazioni disponibili. Per le sofferenze di cassa la procedura è gestita da Sib2000 e viene inserito manualmente l'importo che si pensa di recuperare. Mensilmente viene portata in Consiglio di Gestione la situazione sul deteriorato, erogato, ... predisposto dall'Ufficio Monitoraggio Garanzie. La situazione sugli accantonamenti è portata in Consiglio di gestione con cadenza semestrale.	Controlli di linea da parte delle U.O. responsabili Sistema dei controlli interni (funzioni di controllo di 2° e 3° livello) Reportistica per il Consiglio di Gestione Controlli da parte della Società di revisione
25 ter	Art. 2621 c.c. Art. 2622 c.c.	(Concorso in) false comunicazioni sociali (Concorso in) false comunicazioni sociali delle società quotate	Modifica dolosa dei dati contabili presenti sul sistema informatico, al fine di: - fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali; - generare riserve occulte o fondi "neri".	Alcune Società ricevono versamenti estemporanei a parziale copertura di sofferenze, talvolta non decurtano le somme percepite dalla sofferenza - per evitare di evidenziare alle altre Società esposte il parziale rientro - ma le accantonano in un fondo a parte. Tali casi si verificano soprattutto quando è un garante a fare il versamento.	Segnalazioni di vigilanza	Area Amministrazione e Risk manager e Direttore		Le basi informative sono predisposte da Parsifal e poi controllate dal Risk Manager. Viene effettuata una rendicontazione semestrale al Consiglio di Gestione circa eventuali rilievi ricevuti da Banca d'Italia.	Controlli di linea da parte delle U.O. responsabili Sistema dei controlli interni (funzioni di controllo di 2° e 3° livello)

Ref. D. Lgs. 231/01	Ref. Reato	Rischio/ Reato	Descrizione rischio elementare	Esempi operativi	Attività	UO responsabile	Normativa interna di riferimento	Descrizione del processo organizzativo "as is"	Controlli a presidio del rischio
25 ter	Art. 2625 c.c.	(Concorso in) impedito controllo	Occultare documenti o porre in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo da parte del Consiglio di Sorveglianza e/o della Società di Revisione/Società o del Comitato per il Controllo Interno.	- Ostacolo all'operato della società di revisione o del consiglio di sorveglianza effettuato mediante occultamento di fatti o operazioni ad elevato impatto nell'attività di controllo - La Società ostacola l'esercizio da parte del consiglio di sorveglianza o della società di revisione nell'attività di verifica della corretta tenuta dei libri e dei registri obbligatori - Ostacolo da parte della funzione di revisione interna mediante l'occultamento di dati o informazioni nelle relazioni periodiche o in altre occasioni (es. assistenza al Consiglio di Sorveglianza).	Reportistica interna	Diverse	Relazione sulla struttura organizzativa - reportistica per l'alta direzione	Reportistica mensile verso il CdG e verso il Comitato per il Controllo interno, trimestrale verso il Consiglio di Sorveglianza (vedere RSO per reportistica prodotta). Per quanto concerne il piano di audit è annuale e i risultati delle verifiche sono portati di volta in volta e poi con cadenza semestrale. La compliance porta in CdG ogni report relativo ad ogni specifica verifica e poi una relazione semestrale e una annuale. Il Risk Manager porta in CdG una relazione con cadenza trimestrale e semestrale. Le verifiche della società di revisione sono con cadenza trimestrale (Mazars SPA).	Verbal dei Organi societari
25 ter	Art. 2626 c.c.	(Concorso in) indebita restituzione dei conferimenti	Restituzione dei conferimenti fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale	Violazione delle previsioni statutarie in materia	Calcolo commissioni e quota	Segreteria Fidi	Regolamento interno	Con cadenza mensile la Segreteria Fidi provvede ad effettuare il calcolo delle commissioni che i confidi soci devono girare ad Asconfidi. Con cadenza trimestrale viene effettuato il calcolo della quota dell'1,5% che i soci devono versare.	Controlli di linea da parte delle U.O. responsabili Controlli da parte della Società di revisione
25 ter	Art. 2629 bis c.c.	(Concorso in) omessa comunicazione del conflitto di interessi	Delibera di operazioni da parte del Consiglio di Gestione con il voto favorevole dell'amministratore in conflitto di interesse.	La fattispecie di reato prevede che dalla violazione dell'obbligo di comunicazione derivino danni alla società o a terzi.	Delibera di operazioni da parte degli organi competenti	Organi deliberanti	Regolamento conflitto di interesse e operazioni con parti correlate	I consiglieri hanno comunicato i propri conflitti e sono stati censiti nel gestionale. Gli amministratori dichiarano comunque il conflitto in sede di Consiglio. L'amministratore in conflitto si astiene dalla delibera.	Verbal dei Consiglio di Gestione Controlli da parte delle funzioni di controllo
25 ter	Art. 2632 c.c.	(Concorso in) formazione fittizia del capitale	Aumento del capitale sociale effettuato in modo fittizio attraverso l'attribuzione di azioni per somma inferiore al loro valore nominale.	La fattispecie in oggetto sembra di difficile realizzazione non essendo ravvisabile un interesse o un vantaggio per la Società. Verificare che il capitale sia stato interamente versato e che non vi sia esclusivamente una operazione contabile fittizia nell'attivo.	Gestione capitale sociale	Consiglio di Gestione		Il capitale sociale è costituito dai conferimenti e dalla riserva	Controlli di linea da parte delle U.O. responsabili Sistema dei controlli interni (funzioni di controllo di 2° e 3° livello) Controlli da parte della Società
25 ter	Art. 2635 c.c. Art. 2635 bis	Corruzione tra privati	A seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettano di compiere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando danno alla società (nella qualità di c.d. soggetti corrotti).	La fattispecie di reato si può manifestare nei rapporti con i fornitori di servizi (outsourcer Sistemi Informativi) e/o con controparti rilevanti (associazioni di categoria) e in caso di operazioni particolari riguardanti la fornitura di beni e servizi d'importo rilevante, l'acquisto di immobili, l'incorporazione o accordi commerciali con altri confidi.	Gestione degli acquisti	Consiglio di Gestione	Contratto con fornitore	Le deleghe per importi rilevanti sono in capo al Consiglio di Gestione. I contratti sono stipulati con i fornitori.	Verbale del Consiglio di Gestione del 27.06.2013
25 ter	Art. 2638 c.c.	(Concorso in) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	In occasione di comunicazioni sugli adempimenti previsti da norma di legge (ad esempio: segnalazioni di vigilanza, legge sull'usura, disposizioni in tema di trasparenza, etc) o regolamenti o in occasione di ispezioni o verifiche delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, Guardia di Finanza e altre Autorità): - esporre fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società - occultare con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare - ostacolare consapevolmente le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza anche omettendo le comunicazioni dovute alla predetta Autorità	Alterazione o contraffazione della documentazione e dei dati: - relativi agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché dalla normativa previdenziale (ad esempio le comunicazioni relative agli obblighi assicurativi della Società nei confronti delle categorie protette, comunicazioni alla COVIP per i fondi pensione) - trasmessi al Garante della Privacy al fine di indurre in errore circa il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di privacy - comunicati alle Autorità Fiscali/ Amministrative (Ministero delle Finanze ed altri Enti con capacità impositiva, Registro delle Imprese) in occasione degli adempimenti previsti da norma di legge o in occasione di ispezioni o verifiche (ad esempio nel caso in cui la Società richieda un rimborso IVA sulla base di documentazione contraffatta) - Segnalazioni all'UIF - Segnalazioni Bankit - Segnalazioni Usura	Rapporti con le Autorità di Vigilanza	Direzione	Verbale del 14 febbraio 2013 per individuazione figura del Direttore	In caso di ispezioni da parte delle Autorità di Vigilanza, il Direttore si relaziona con le stesse in quanto incaricato direttamente dal Consiglio di Gestione.	Controlli di linea da parte delle U.O. responsabili Sistema dei controlli interni (funzioni di controllo di 2° e 3° livello)
25 ter	Art. 2638 c.c.	(Concorso in) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	In occasione di comunicazioni sugli adempimenti previsti da norma di legge (ad esempio: segnalazioni di vigilanza, legge sull'usura, disposizioni in tema di trasparenza, etc) o regolamenti o in occasione di ispezioni o verifiche delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, Guardia di Finanza e altre Autorità): - esporre fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società - occultare con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare - ostacolare consapevolmente le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza anche omettendo le comunicazioni dovute alla predetta Autorità	Alterazione o contraffazione della documentazione e dei dati: - relativi agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché dalla normativa previdenziale (ad esempio le comunicazioni relative agli obblighi assicurativi della Società nei confronti delle categorie protette, comunicazioni alla COVIP per i fondi pensione) - trasmessi al Garante della Privacy al fine di indurre in errore circa il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di privacy - comunicati alle Autorità Fiscali/ Amministrative (Ministero delle Finanze ed altri Enti con capacità impositiva, Registro delle Imprese) in occasione degli adempimenti previsti da norma di legge o in occasione di ispezioni o verifiche (ad esempio nel caso in cui la Società richieda un rimborso IVA sulla base di documentazione contraffatta) - Segnalazioni all'UIF - Segnalazioni Bankit - Segnalazioni Usura	Segnalazioni di vigilanza	Area Amministrazione e Risk manager e Direttore		Le basi informative sono predisposte da Parsifal e poi controllate dal Risk Manager. Viene effettuata una rendicontazione semestrale al Consiglio di Gestione circa eventuali rilievi ricevuti da Banca d'Italia.	Controlli di linea da parte delle U.O. responsabili Sistema dei controlli interni (funzioni di controllo di 2° e 3° livello)

3. I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

3.1 I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24-BIS DEL D.LGS. 231/2001

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008, in particolare con l'articolo 7, introducendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24-bis, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente, (al ricorrere di un vantaggio o di un interesse per quest'ultimo) alle seguenti fattispecie di reato:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615- quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615- quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617- quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635- quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640- quinquies c.p.);
- Frode informatica (Art. 640-ter c.p.), anch'esso richiamato nel D.Lgs. 231/01 qualora sia commesso una frode a danno di un ente pubblico, che punisce la condotta di chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno alterando informazioni o programmi contenuti in un sistema informativo o telematico o ad esso pertinenti.
- Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

Le condotte prese in esame possono essere ricondotte alle seguenti categorie:

- accesso illegale (intenzionalmente e senza diritto) a tutto o a parte di un sistema informatico;
- attentato all'integrità di un sistema informatico o telematico o dei dati in esso contenuti (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione) effettuato intenzionalmente e senza autorizzazione;
- uso intenzionale e senza autorizzazione (consistente nella produzione, vendita, ottenimento per l'uso, importazione, diffusione e in ogni altra forma di messa a disposizione) di dispositivi specialmente concepiti per consentire l'accesso a tutto o a parte di un sistema informatico (parole chiave, codici di accesso o strumenti analoghi) o che, comunque, possano favorire la commissione dei delitti sopraelencati;
- falsità riguardante un documento informatico pubblico o privato; frode realizzata dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno.

La pena per taluni dei reati indicati risulta aggravata nel caso in cui il comportamento illecito sia commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità.

3.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-bis del d.lgs. 231/2001. Di seguito sono elencate le attività sensibili o a rischio identificate con riferimento a delitti informatici e trattamento illecito di dati:

1. Indagini finanziarie;
2. Predisposizione cedolini;
3. Gestione password e livelli di accesso.

3.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- Separazione organizzativa nella gestione degli accessi di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e chi ne definisce i livelli di accesso.
- L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene sottoposto a controllo da parte della Società attraverso:
 - o l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
 - o le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
 - o la rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti;
 - o la chiusura di sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo (valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni ad applicazioni).
- Nell'ambito della gestione della sicurezza fisica e ambientale, la Società dispone l'adozione di controlli al fine di prevenire:
 - o accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature;
 - o danni e interferenze alle apparecchiature che garantiscono la connettività e le comunicazioni.
- La Società definisce ruoli e responsabilità degli utenti interni ed esterni all'azienda o operatori di sistema ai fini della sicurezza del sistema, e i connessi obblighi nell'utilizzo del sistema informatico e delle risorse informatiche e telematiche (anche con riferimento all'accesso a risorse telematiche in possesso di enti terzi la cui gestione del sistema di sicurezza ricade sulla parte terza stessa).
- La sicurezza del sistema informatico e telematico viene garantita da parte della Società attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, tra le quali:
 - o le misure volte a garantire e monitorare la disponibilità degli elaboratori di informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i database e i sistemi operativi da esse sottese);
 - o la protezione da software pericoloso (es. worm e virus) (valido, sottoforma di antivirus per gli ambienti microsoft sia client che server e di patch management per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come router, switch e per apparati firewall);
 - o il backup di informazioni di uso centralizzato e del software applicativo ritenuto critico (valido per le applicazioni e database da esse sottese) nonché delle informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;
 - o la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti finali, di strumenti di protezione volti a garantire la sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il business aziendale e di carattere confidenziale anche con terzi;
 - o gli strumenti per effettuare:
 - la registrazione delle attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle risorse informatiche e telematiche;
 - la registrazione delle attività effettuate dagli utenti verso l'esterno della rete aziendale (es. traffico http);
 - la protezione delle informazioni registrate (log) contro accessi non autorizzati;
 - o il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza;
 - o le regole per la corretta gestione e custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi USB, CD, hard disk esterni, ecc.).

3.4 DETTAGLIO REATI ANALIZZATI IN FASE DI ASSESSMENT

Di seguito si riporta un'estrazione del database 231 delle attività sensibili analizzate in sede di assessment con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Ref. D. Lgs. 231/01	Ref. Reato	Rischio/ Reato	Descrizione rischio elementare	Esempi operativi	Attività	UO responsabile	Normativa interna di riferimento	Descrizione del processo organizzativo "as is"	Controlli a presidio del rischio
24 bis	Art. 491 bis c.p.	Falsità in documento informatico pubblico o privato	Formazione di un documento informatico falso o falsificazione di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio	Falsificazione delle informazioni trasmesse alle autorità pubbliche ai fini dei cosiddetti accertamenti Societari.	Indagini finanziarie	Direzione		Le richieste relative a indagini finanziarie arrivano tramite PEC e sono caricate a sistema dalla Segreteria. Il sistema informativo estrae quindi una parte delle informazioni richieste, mentre una parte (es. garanti, controgaranti, ecc.) comporta una lavorazione manuale da parte della Direzione. Il sistema informativo guida inoltre nella predisposizione della risposta da inviare. Predisposta la risposta in formato xml, essa viene inviata via PEC. A volte le richieste pervengono anche in formato cartaceo (tramite fax) e in questo caso si procede alla lavorazione in maniera manuale.	Controlli di linea da parte delle U.O. responsabili Sistema dei controlli interni (funzioni di controllo di 2° e 3° livello)
24 bis	Art. 491 bis c.p.	Falsità in documento informatico pubblico o privato	Formazione di un documento informatico falso o falsificazione di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio	Falsificazione delle informazioni trasmesse ai dipendenti (es. cedolini, modello CU0, ecc.).	Predisposizione cedolini	Area Amministrazione	Contratto con fornitore	La predisposizione dei cedolini è affidata all'Outsourcer Asconcaf Varese s.r.l. L'Area Amministrazione si occupa del coordinamento dell'attività e provvede a inviare timbrature, ecc... all'outsourcer. Quest'ultimo provvede alla predisposizione dei cedolini e al loro invio ad Asconcaf che effettua i relativi controlli.	Controlli di linea da parte delle U.O. responsabili Controlli da parte della Direzione Controlli da parte della Società di revisione
24 bis	Art. 615 ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza	Accesso a banche dati esterne, protette da misure di sicurezza, allo scopo di ottenere informazioni commerciali o confidenziali.	Gestione password e livelli di accesso	Direzione	Contratto con fornitore	La società si affida a fornitori esterni per il sistema informativo	IT Audit
24 bis	Art. 615 quater c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza	Sottrazione di credenziali per l'accesso a banche dati esterne, protette da misure di sicurezza, allo scopo di ottenere informazioni commerciali o confidenziali.	Gestione password e livelli di accesso	Direzione	Contratto con fornitore	La società si affida a fornitori esterni per il sistema informativo	IT Audit

4. I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

4.1 I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24-TER DEL D.LGS. 231/2001

Associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in esame appare necessariamente condizionata all'effettiva formazione dell'associazione criminosa. Una conclusione del genere emerge dall'analisi dell'art. 416, primo comma, c.p. Tale disposizione infatti, ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, ne subordina già in anticipo la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si siano effettivamente "associate" per commettere più delitti.

Un aspetto centrale della fattispecie dell'art. 416 riguarda la clausola – di dubbia interpretazione – che dichiara espressamente punibile tale fattispecie "per ciò solo". Secondo l'opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l'associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti delittuosi, e che, soprattutto, essa deve ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati.

Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso "esterno") da parte di soggetti "estranei" all'associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un'organizzazione criminale in qualità di partecipi "interni" alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l'organizzazione medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.

4.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-ter del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti di criminalità organizzata in relazione alle attività svolte dalla Società:

1. Trasversale a tutte le attività sensibili individuate nel risk assessment laddove l'illecito sia contestabile, in presenza del compimento da parte di tre o più soggetti di uno degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/01, da parte del magistrato come aggravante.

4.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Essendo tale fattispecie di reato potenzialmente configurabile con riferimento a tutti i processi/attività identificati come sensibili ai fini 231, saranno applicabili tutti i protocolli già individuati per ognuno di essi.

4.4 DETTAGLIO REATI ANALIZZATI IN FASE DI ASSESSMENT

Di seguito si riporta un'estrazione del database 231 delle attività sensibili analizzate in sede di assessment con riferimento ai delitti di criminalità organizzata.

Ref. D. Lgs. 231/01	Ref. Reato	Rischio/ Reato	Descrizione rischio elementare	Esempi operativi	Attività	UO responsabile	Normativa interna di riferimento	Descrizione del processo organizzativo "as is"	Controlli a presidio del rischio
24 ter	Artt. 416, sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 C. P. delitti previsti dall'art. 74 del testo unico riguardante l'associazione per delinquere e l'associazione di tipo mafioso	Delitti di criminalità organizzata	Associazione allo scopo di commettere più delitti da parte di tre o più soggetti	Tutti i processi	Tutti i processi	Diverse		Applicabile come aggravante alle altre fattispecie di reati 231/01	

5. I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

5.1 I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001

Il d.lgs n. 81/2008 ha introdotto nel decreto 231/01 l'art. 25-septies, che ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente a due nuove fattispecie di reato:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Tale responsabilità, peraltro, è subordinata alla condizione che tali reati si realizzino in conseguenza della violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Le aree funzionali aziendali che appaiono coinvolte in attività potenzialmente connesse a rischi di tal natura sono quelle che intervengono nella gestione sia dei luoghi e degli spazi in cui si svolge l'attività lavorativa sia dei mezzi e degli strumenti materiali in essa adoperati.

Tale intervento può avere diversa natura:

- Realizzazione dei lavori e manutenzione (ad esempio: esecuzione degli interventi ritenuti necessari a seguito di sopralluoghi negli ambienti di lavoro);
- Vigilanza e supervisione (ad esempio: sopralluoghi per l'analisi della sicurezza nei luoghi di lavoro; verifiche su impianti e collaudi).

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

Gli artt. 589 e 590 c.p. puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale.

Il comma 2 dell'art. 589 c.p. e il comma 3 dell'art. 590 c.p. prevedono un aggravamento della pena nel caso in cui i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con riferimento al delitto di lesioni colpose, l'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 circoscrivendo il suo ambito applicativo alle sole ipotesi aggravate di cui al citato terzo comma dell'art. 590 c.p. (lesioni gravi o gravissime), esclude conseguentemente la responsabilità amministrativa della società nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale si considera grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale si considera, invece, gravissima se dal fatto deriva:
 - una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - la perdita di un senso;
 - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella;
 - la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Con riferimento alla responsabilità ex d.lgs. 231/2001 della società, si rileva che, nel caso di commissione dei reati in esame, il presupposto dell'interesse per la società medesima potrebbe essere ravvisato in un contenimento dei costi aziendali, con conseguente risparmio di spesa, laddove le norme antinfortunistiche violate siano poste in relazione ai costi da sostenere per garantirne il rispetto.

Quanto alle "norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", la cui violazione potrebbe determinare il verificarsi dell'evento lesivo contemplato nei summenzionati reati, è opportuno segnalare, oltre al Testo Unico Sicurezza e altri specifici atti normativi in materia, la previsione generale di cui all'art. 2087 c.c. in base alla quale il datore di lavoro deve adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro integrano dunque il precetto penale, nel senso di definire il contenuto degli obblighi cui l'impresa è tenuta a tutela dei lavoratori.

Tra le figure soggettive gravate da obblighi di sicurezza dalla normativa di settore (cd. "posizioni di garanzia") si segnalano: il datore di lavoro; il dirigente; il preposto e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), d), e), f).

Soggetti passivi del reato in materia antinfortunistica sono, di norma, i lavoratori (art. 2, comma 1, lett. a), Testo Unico Sicurezza).

Gli interventi normativi del Governo nei mesi di febbraio e marzo di emergenza da Coronavirus hanno dettato con Decreti Legge e D.P.C.M. disposizioni precise e stringenti sui luoghi di lavoro, che potrebbero indirettamente esporre qualsiasi ente o Società (persona giuridica) alla responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs 231/01. In particolare, il D.P.C.M. 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" all'art. 1 comma 7, dedicato alle attività produttive prescrive, oltre all'utilizzo del lavoro agile e alla fruizione di ferie e congedi retribuiti:

- alla lettera c) che "siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione";
- alla lettera d) "assumano protocolli di sicurezza anticontagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale".

La prescrittività di tali disposizioni per i datori di lavoro, persone fisiche ed enti, deriva certamente dal dovere etico di evitare la diffusione del contagio, ma soprattutto dalle conseguenze giuridiche, in termini di responsabilità penali e ai sensi del D.Lgs. 231/01, nel caso di mancato rispetto delle misure precauzionali dirette a prevenire il rischio di contagio.

5.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-septies del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

1. Adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

5.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati. Tali misure consistono principalmente nelle seguenti:

- Individuazione, all'interno dell'azienda, delle figure che, ai sensi di legge, rivestono un ruolo di responsabilità in ordine all'applicazione della normativa in esame (Responsabile Servizio Prevenzione e protezione "RSPP", Datore di lavoro, Medico competente, Preposti).
- Predisposizione e costante aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), mediante l'integrazione dei rischi inerenti agli agenti biologici anche prevedendo dei Safety Plan per prevenire il contagio. Ciò dovrà avvenire con la collaborazione del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente (MC) e delle altre figure coinvolte.
- Il sistema delle deleghe di funzioni garantisce, in capo al soggetto delegato, la sussistenza di:
 - o requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - o poteri decisionali nonché di organizzazione, gestione e controllo coerenti con le deleghe assegnate;
 - o poteri di spesa eventualmente necessari in considerazione del ruolo ricoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate.
- Attuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed eventuale allontanamento degli stessi dall'esposizione al rischio a tutela della loro incolumità.
- Adozione nei luoghi di lavoro delle misure e dei requisiti tecnico – strutturali imposto dalla nuova normativa e conseguente svolgimento di una regolare attività di manutenzione avente ad oggetto, oltre ai locali, anche gli impianti, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza.
- Adozione di adeguate misure di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e, più in generale, di gestione delle emergenze, designando preventivamente i lavoratori incaricati della loro attuazione.
- Realizzazione di un'attività di informazione, formazione e addestramento rivolta sia ai lavoratori genericamente intesi sia a determinate figure che, all'interno della Società, rivestono compiti particolari in merito all'attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Definizione di ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.
- Vigilanza sul rispetto e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
- Adozione di procedure e protocolli aziendali coerenti con le disposizioni normative definite di volta in volta dal legislatore e dai provvedimenti delle autorità competenti con riferimento al rischio pandemia Covid-19, al fine di garantire postazioni di lavoro sicure rispetto al rischio di contrazione del contagio negli ambienti societari.
- Adozione di misure preventive allo scopo di aumentare il livello di sicurezza all'interno della sede e delle filiali della Società per contenere il rischio di contagio.

A titolo esemplificativo:

- o se sia stato imposto ai lavoratori l'obbligo di osservare la distanza minima di un metro tra ognuno di essi;
- o se siano state rafforzate le prassi igieniche comunemente utilizzate anche attraverso la distribuzione di igienizzanti;
- o se i lavoratori siano stati dotati di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), quali guanti e mascherine certificate per casi specifici
- o se e quali informazioni siano state diffuse a tutti i lavoratori relative ai rischi da contagio e ai comportamenti da adottare;
- o se sia stato effettuato un coordinamento con i soggetti terzi (fornitori, appaltatori) che hanno accesso al sito.

- Favorire e promuovere ove possibile – compatibilmente con l'attività svolta - soluzioni di smart working e indicare ai lavoratori presenti nei luoghi di lavoro il divieto di creare situazioni di affollamento limitando il numero di lavoratori a cui consentire l'accesso ai luoghi comuni (es. mense) in un determinato lasso temporale.
- Monitoraggio continuativo della conformità agli obblighi di legge e delle normative aziendali, attraverso la programmazione ed effettuazione di verifiche interne su sicurezza ed ambiente opportunamente diffuse e documentate (con indicazione di: eventuali criticità emerse - azioni da intraprendere - tempi di attuazione - responsabili della loro attuazione).

5.4 DETTAGLIO REATI ANALIZZATI IN FASE DI ASSESSMENT

Di seguito si riporta un'estrazione del database 231 delle attività sensibili analizzate in sede di assessment con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ref. D. Lgs. 231/01	Ref. Reato	Rischio/ Reato	Descrizione rischio elementare	Esempi operativi	Attività	UO responsabile	Normativa interna di riferimento	Descrizione del processo organizzativo "as is"	Controlli a presidio del rischio
25 septies	Artt. 589 e 590, terzo comma, c.p.	Omicidio colposo, Lesioni personali colpose	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.	Omessa o non corretta adozione di misure previste dal D. Lgs. 81/08 quali: - formalizzazione dei documenti relativi alla valutazione del rischio; - nomina scritta dei soggetti previsti dalla normativa; - formazione e informazione dei lavoratori; - definizione del piano di emergenza e di esodo ed individuazione delle squadre di emergenza; - installazione presidi antincendio; - omologazione CE delle macchine e delle attrezzature di lavoro; - ecc., - tali da determinare la responsabilità della società in caso di decesso o lesioni gravi del lavoratore.	Adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Direzione	Normativa di riferimento	Sono stati designati con formale nomina: • il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione • il Medico competente • gli incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze • gli addetti della squadra di pronto soccorso medico aziendale E' stato aggiornato il Documento di Valutazione dei rischi, in considerazione anche del fatto che la società ha cambiato la propria sede di lavoro. E' stato effettuato un aggiornamento della valutazione stress lavoro correlato. E' stata effettuata la prova di evacuazione nel 2018. La formazione ai membri della squadra di emergenza (antincendio e primo soccorso) è stata effettuata all'atto della nomina. E' stato erogato uno specifico corso per i dipendenti in materia. I lavoratori sono sottoposti alla visita medica sulla base delle scadenze previste dalla normativa. Con riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19, la società si è attivata con l'adozione delle misure di sicurezza (pulizia giornaliera e sanificazione mensile con rilascio certificato gel per mani, misura temperatura, ecc.) e con l'invio di apposita informativa ai dipendenti.	Controlli da parte del RSPP e delle figure previste dalla normativa Sistema dei controlli interni (funzioni di controllo di 2° e 3° livello)

6. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO E DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

6.1 I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001 E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUATER DEL D.LGS. 231/2001

Ricettazione (articolo 648 del codice penale)

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare".

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene; il termine "ricevere" sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza, mentre per "occultamento" si intende il nascondimento del bene proveniente dal delitto, dopo averlo ricevuto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività finalizzata a mettere in contratto l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale)

L'art. 648-bis c.p. sanziona chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Segue, nel quarto comma dell'articolo in esame, un richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 che estende il principio per cui la disposizione è applicabile "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "ripuliti" (conformemente alla definizione di riciclaggio contenuta nella legislazione inglese "money laundering" e francese "blanchiment d'argent") e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi; il "trasferimento" consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali, mentre le "operazioni" idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza possono essere considerate (tutte) quelle in grado di intralciare l'accertamento, da parte della autorità giudiziaria, della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Come sopra visto, al delitto si ricollegano un'aggravante e un'attenuante. L'aggravante è ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un'attività professionale della quale, quindi, abusa. L'attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell'esigenza di ridurre una pena edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza, si riciclano utilità e si ostacola l'identificazione di proventi che conseguono a delitti non gravi.

Per quanto attiene la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione, la condotta omissiva può essere fatta rientrare nell'ambito della fattispecie di riciclaggio in forza dell'art. 40, secondo comma, c.p. secondo il quale "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo".

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale)

L'art. 648-ter c.p. sanziona la condotta di "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

L'inserimento nel codice penale del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta, espressa dall'inciso "impiega in attività economiche o finanziarie", consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo, dall'altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo "impiegare" la cui accezione è più ampia rispetto al termine "investire", che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di "usare comunque".

Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l'aspetto intellettuale; non naturalmente quando essa si accompagna ad una struttura di tipo imprenditoriale.

Esclusi i profili professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

Inoltre la funzione integrativa e, per così dire residuale dell'illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltretutto, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

L'art. 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo) prevede l'applicazione di sanzioni alla società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse od a vantaggio dell'ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel d.lgs. 231/2001, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell'ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al codice penale, alle leggi speciali in materia e alla Convenzione di New York.

6.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-octies e dall'articolo 25-quater del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

1. Adeguata verifica della clientela e monitoraggio nel continuo;
2. Gestione degli acquisti;
3. Conservazione delle operazioni in AUI;
4. Adeguata verifica della clientela;
5. Segnalazione operazione sospetta;
6. Monitoraggio nel continuo;
7. Aspetti fiscali/tributari.

6.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- Il sistema di controllo anagrafico della clientela gestito su base informatica assicura, attraverso la consultazione automatica dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento predisposte da organismi ufficiali, gli opportuni controlli prima di procedere alla prestazione del servizio.

- La Società, anche mediante utilizzo di sistemi informativi diagnostici, monitora l'adempimento delle vigenti previsioni antiriciclaggio in materia di registrazione dei clienti e delle operazioni e rilevazione delle eventuali anomalie, al fine di consentire di effettuare tempestivamente le opportune segnalazioni all'UIF.
- In conformità alle vigenti prescrizioni di legge, la società monitora e aggiorna gli strumenti, anche di carattere informatico.
- Ai fini della corretta alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI), la Società registra e aggiorna costantemente in tale archivio, le seguenti informazioni:
 - o data dell'operazione;
 - o punto operativo in cui è stata disposta l'operazione;
 - o causale dell'operazione (es.: versamento, prelevamento, riscossione);
 - o importo dei singoli mezzi di pagamento o titoli al portatore ivi comprese tutte le tipologie di assegni esteri, distinguendo il totale del contante, o dell'eventuale valuta estera, dal rimanente;
 - o generalità complete (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, ecc.) di chi effettua l'operazione;
 - o estremi del documento di identificazione esibito da chi effettua l'operazione (in proprio o per conto di terzi);
 - o generalità complete (nel caso di società: denominazione o ragione sociale e sede) del titolare effettivo;
 - o numero di anagrafica del soggetto che effettua l'operazione e del titolare effettivo;
 - o nel caso di ordini di accreditamento o di pagamento (bonifici), le generalità complete sia dell'ordinante che del beneficiario, nonché della società corrispondente;
 - o nel caso di ordini provenienti dall'estero, il nominativo dell'intermediario estero intervenuto e, quando conosciuti, anche le generalità e il Paese dell'ordinante;
 - o nel caso in cui nell'operazione intervengano più intermediari nazionali, le informazioni di cui sopra, acquisite dal primo intermediario, devono essere trasmesse all'intermediario del beneficiario che è tenuto alla registrazione.
- La Società provvede all'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette.
- La Società adotta – in relazione all'operatività dalla medesima posta in essere - presidi organizzativi volti a garantire:
 - o la conformità dei comportamenti alle disposizioni vigenti in materia di antiterrorismo/antiriciclaggio;
 - o l'efficacia del processo di costante adeguamento delle norme e procedure interne;
 - o l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'archivio unico informatico aziendale;
- La Società adotta misure di formazione del personale definendo in particolare:
 - o modalità di diffusione delle informazioni ed erogazione della formazione al personale finalizzate a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo;
 - o i criteri di erogazione della formazione a ciascun dipendente (es. alla costituzione del rapporto di lavoro o all'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature/tecnologie, ecc.);
 - o l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa, secondo le indicazioni contenute nella normativa vigente;
 - o i tempi di erogazione della formazione al personale sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un piano di formazione su base annuale);
 - o le modalità di riscontro sull'efficacia dell'attività di formazione.
- Gli eventuali fornitori vengono scelti, su segnalazione della funzione richiedente e autorizzati dall'organo competente sulla base di criteri oggettivamente individuati.

6.4 DETTAGLIO REATI ANALIZZATI IN FASE DI ASSESSMENT

Di seguito si riporta un'estrazione del database 231 delle attività sensibili analizzate in sede di assessment con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ref. D. Lgs. 231/01	Ref. Reato	Rischio/ Reato	Descrizione rischio elementare	Esempi operativi	Attività	UO responsabile	Normativa interna di riferimento	Descrizione del processo organizzativo "as is"	Controlli a presidio del rischio
25 quater	Artt. 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies, 270 sexies, 307, 418, c.p., Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Diretta o indiretta erogazione di garanzie con l'intento di utilizzarli o con la consapevolezza della destinazione dei medesimi al fine di compiere reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.	La fattispecie in oggetto sembra difficile realizzazione non essendo ravvisabile un interesse o un vantaggio per la Società.	Adeguate verifiche della clientela e monitoraggio nel continuo	Responsabile antiriciclaggio	Regolamento antiriciclaggio	Per nome e per conto di Asconfidi i Confidi Soci eseguono gli adempimenti antiriciclaggio (adeguata verifica) direttamente in procedura Parsifal (ad eccezione dei Confidi non ancora allineati informativamente per cui è Asconfidi che procede con il caricamento dei dati). Viene rilevato il titolare effettivo tramite dichiarazione da parte del cliente e raccolgono la documentazione per l'identificazione. I Confidi Soci effettuano la profilatura del rischio sulla base di un apposito questionario e rimane storicizzato in procedura. Nel caso di profilatura media o alta viene fatta una valutazione approfondita e l'adeguata verifica rafforzata. Il Confido Socio procede quindi all'effettuazione dell'istruttoria e invia la documentazione ad Asconfidi alla Segreteria Fidi. E' il Confido Socio che effettua la verifica sul nominativo ai fini antiterrorismo e che verifica se rientra tra i pep. Il monitoraggio nel continuo avviene: per i profili a rischio bassi controlli ogni 36 mesi, medi 18 mesi, 6 mesi per profili a rischio alto. Il monitoraggio è inserito in procedura, c'è un alert specifico alla scadenza previsti. Per le pratiche a rischio basso: il Responsabile Antiriciclaggio, con il supporto delle strutture operative del territorio, individua un campione di pratiche, su cui effettuare controlli. Per le pratiche a rischio medio e alto: il Responsabile antiriciclaggio effettua controlli entrando nel merito della pratica e nel caso di rischio alto viene rifatta l'adeguata verifica	Controlli da parte della segreteria fidi Controlli da parte dell'ufficio istruttoria Controlli a campione delle pratiche
25 octies	Art. 648 c.p.	Ricettazione	Acquisto, ricezione od occultamento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa; impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.	Acquisto di un bene proveniente da un'azione delittuosa.	Gestione degli acquisti	Direzione Consiglio di Gestione	Verbale del 14 febbraio 2013 per limiti assegnati al Direttore	Per le spese ricorrenti ci si rivolge ad un fornitore di fiducia (Mondofice). Per gli acquisti di beni e servizi di importo più rilevante vengono richiesti più preventivi, questi vengono portati in Consiglio di Gestione che poi provvede a effettuare la scelta. Per il pagamento del fornitore, all'arrivo della fattura, il Direttore autorizza il pagamento e successivamente il Vice Presidente (che ha la firma in Banca) provvede ad effettuare il pagamento.	Controlli di linea da parte delle U.O. responsabili Sistema dei controlli interni (funzioni di controllo di 2° e 3° livello)
25 octies	Artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.	Riciclaggio: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa; impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.	Omissione conservazione di operazioni in AUI. Omissione di controlli obbligatori relativi alle singole operazioni (Società e/o: "accertamenti Società") a fini di favorire consapevolmente l'operatività illecita di un cliente. Omissione segnalazioni antiriciclaggio ai fini di favorire consapevolmente l'operatività illecita di un cliente.	Conservazione delle operazioni in AUI	Responsabile antiriciclaggio	Regolamento antiriciclaggio	La registrazione dei dati della conservazione avviene al momento dal rilascio della decisione. Per quanto concerne l'individuazione del titolare effettivo, ad oggi sono presenti circa 100 rapporti in cui è assente il titolare effettivo e si sta provvedendo al loro recupero tramite il supporto dei Confidi Soci.	Controlli da parte del responsabile antiriciclaggio: Relazione periodiche da parte del responsabile antiriciclaggio al Consiglio di Gestione, al Comitato per il Controllo Interno e Internal Audit Controlli a campione da parte del responsabile antiriciclaggio sull'attività di recupero del titolare effettivo Controlli da parte dell'Internal Audit Sistema dei controlli (2° livello)
25 octies	Artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.	Riciclaggio: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa; impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.	Adeguate verifiche della clientela: nel caso in cui la Società non risultasse conforme ai disposti normativi del Decreto per carenze/mancanze organizzative e/o operative (compiti, responsabilità)	Adeguate verifiche della clientela	Responsabile antiriciclaggio	Regolamento antiriciclaggio	Per nome e per conto di Asconfidi i Confidi Soci eseguono gli adempimenti antiriciclaggio (adeguata verifica) direttamente in procedura Parsifal (ad eccezione dei Confidi non ancora allineati informativamente per cui è Asconfidi che procede con il caricamento dei dati). Viene rilevato il titolare effettivo tramite dichiarazione da parte del cliente e raccolgono la documentazione per l'identificazione. I Confidi Soci effettuano la profilatura del rischio sulla base di un apposito questionario e rimane storicizzato in procedura. Nel caso di profilatura media o alta viene fatta una valutazione approfondita e l'adeguata verifica rafforzata. Il Confido Socio procede quindi all'effettuazione dell'istruttoria e invia la documentazione ad Asconfidi alla Segreteria Fidi. E' il Confido Socio che effettua la verifica sul nominativo ai fini antiterrorismo e che verifica se rientra tra i pep. Il monitoraggio nel continuo avviene: per i profili a rischio bassi controlli ogni 36 mesi, medi 18 mesi, 6 mesi per profili a rischio alto. Il monitoraggio è inserito in procedura, c'è un alert specifico alla scadenza previsti. Per le pratiche a rischio basso: il Responsabile Antiriciclaggio, con il supporto delle strutture operative del territorio, individua un campione di pratiche, su cui effettuare controlli. Per le pratiche a rischio medio e alto: il Responsabile antiriciclaggio effettua controlli entrando nel merito della pratica e nel caso di rischio alto viene rifatta l'adeguata verifica.	Controlli da parte responsabile antiriciclaggio Controlli da parte della segreteria fidi Controlli da parte dell'ufficio istruttoria Controlli a campione delle pratiche Controlli da parte dell'Internal Audit
25 octies	Artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.	Riciclaggio: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa; impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto	Segnalazione operazione sospetta	Segnalazione operazione sospetta	Responsabile antiriciclaggio	Regolamento antiriciclaggio	Il delegato alla segnalazione delle operazioni sospette è il presidente del CdG in quanto legale rappresentante che valuta sulla base delle informazioni che gli arrivano dai soggetti sottoposti (responsabile antiriciclaggio - confidi socio - direttore). C'è un apposito modulo che deve essere inviato in busta chiusa al responsabile sos. Sulla base degli approfondimenti effettuati, il responsabile sos decide se effettuare o meno la valutazione. Se viene effettuata la sos, viene effettuata l'adeguata verifica rafforzata se non ci sono gli estremi per bloccare la pratica, altrimenti ci si astiene dal porre in essere il rapporto.	Sistema dei controlli interni (funzioni di controllo di 2° e 3° livello)
25 octies	Artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.	Riciclaggio: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa; impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto	In fase di monitoraggio omettere deliberatamente di rilevare aspetti riconducibili ai reati di riciclaggio o impiego di denaro di provenienza illecita.	Monitoraggio nel continuo	Responsabile antiriciclaggio	Regolamento antiriciclaggio	Il monitoraggio nel continuo avviene: per i profili a rischio bassi controlli ogni 36 mesi, medi 18 mesi, 6 mesi per profili a rischio alto. Il monitoraggio è inserito in procedura, c'è un alert specifico alla scadenza previsti. Per le pratiche a rischio basso: il Responsabile Antiriciclaggio, con il supporto delle strutture operative del territorio, individua un campione di pratiche, su cui effettuare controlli. Per le pratiche a rischio medio e alto: il Responsabile antiriciclaggio effettua controlli entrando nel merito della pratica e nel caso di rischio alto viene rifatta l'adeguata verifica.	Controlli da parte del responsabile antiriciclaggio Controlli da parte dell'Internal Audit
25 octies	Artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.	Autoriciclaggio	Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni e le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa	La Società potrebbe impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un reato fiscale/tributario.	Aspetti fiscali/tributari	Area Amministrazione	Contratto con fornitore	La società provvede al pagamento delle imposte previste dalla legge. La documentazione viene predisposta dal commercialista e poi verificata dall'amministrazione che fornisce anche i dati che servono per l'imponibile. Il commercialista invia poi l'F24 per il pagamento. Il calcolo dell'IVA viene effettuato dall'amministrazione che poi invia i dati al commercialista che li controlla e procede con l'invio telematico.	Controlli di linea da parte delle U.O. responsabili Controlli da parte della Società di revisione

7. I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

7.1 I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001

Articolo 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione

ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;

- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico, a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Articolo 171-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame reprime – qualora il fatto non costituisca più grave reato - la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

7.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-novies del d.lgs. 231/01.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

1. Gestione licenze software.

7.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per l'attività sensibile rilevata, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, i protocolli specifici di seguito elencati:

- La Società adotta prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i soggetti apicali e sottoposti di porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui.
- Assicura l'istituzione e l'operatività costante di dispositivi tecnologici ("Filtri") che impediscono a tutti i soggetti apicali e sottoposti – con la sola esclusione di quelli a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche – l'accesso a siti internet o l'utilizzo di altri strumenti che consentano lo scambio e la condivisione tra utenti di contenuti protetti da copyright.
- La Società assicura che i programmi per elaboratore utilizzati dai soggetti apicali e sottoposti non siano diffusi in formato eseguibile e che non siano distribuiti agli utilizzatori di detti programmi i codici di attivazione per le licenze degli stessi, con la sola esclusione dei soggetti a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche.

7.4 DETTAGLIO REATI ANALIZZATI IN FASE DI ASSESSMENT

Di seguito si riporta un'estrazione del database 231 delle attività sensibili analizzate in sede di assessment con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Ref. D. Lgs. 231/01	Ref. Reato	Rischio/ Reato	Descrizione rischio elementare	Esempi operativi	Attività	UO responsabile	Normativa interna di riferimento	Descrizione del processo organizzativo "as is"	Controlli a presidio del rischio
25 novies.	Art.171 - 171bis - 171 ter - 171 septies - 171 octies (Legge 22 aprile 1941, n. 633)	Reati in materia di violazione del diritto d'autore	Duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; Attività tese a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.	Omissione del pagamento di licenze software.	Gestione licenze software	Direzione		Ogni pc ha la sua licenza. Le licenze sono collegate all'uso dei pc e sono state pagate all'acquisto. Per quanto riguarda l'antivirus viene pagato con cadenza annuale. Il S.I. prevede le sue licenze e sono fatturate dal fornitore.	Ogni pc ha la sua licenza. Le licenze sono collegate all'uso dei pc e sono state pagate all'acquisto. Per quanto riguarda l'antivirus viene pagato con cadenza annuale. Il S.I. prevede le sue licenze e sono fatturate dal fornitore.
25 novies.	Art.171 - 171bis - 171 ter - 171 septies - 171 octies (Legge 22 aprile 1941, n. 633)	Reati in materia di violazione del diritto d'autore	Duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; Attività tese a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.	Duplicazione di software ad uso interno o distribuito a terzi.	Gestione licenze software	Direzione		Ogni pc ha la sua licenza. Le licenze sono collegate all'uso dei pc e sono state pagate all'acquisto. Per quanto riguarda l'antivirus viene pagato con cadenza annuale. Il S.I. prevede le sue licenze e sono fatturate dal fornitore.	Ogni pc ha la sua licenza. Le licenze sono collegate all'uso dei pc e sono state pagate all'acquisto. Per quanto riguarda l'antivirus viene pagato con cadenza annuale. Il S.I. prevede le sue licenze e sono fatturate dal fornitore.

8. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

8.1 REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

8.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-decies del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

1. Eventuale coinvolgimento in ambito privacy, antiriciclaggio, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

8.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per le attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- I dipendenti devono osservare i principi fondamentali quali l'onestà o l'integrità nel perseguimento del profitto personale o della Società; devono, altresì, rispettare le leggi e le normative vigenti orientando le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nella normativa aziendale, con particolare riguardo al Codice Etico.

- Divieto di indurre, in qualsiasi modo, i soggetti a rendere dichiarazioni non veritiere in un processo penale ad esponenti dell'Autorità Giudiziaria.
- Divieto di elargire, offrire o promettere denaro, omaggi o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria.

8.4 DETTAGLIO REATI ANALIZZATI IN FASE DI ASSESSMENT

Di seguito si riporta un'estrazione del database 231 delle attività sensibili analizzate in sede di assessment con riferimento al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Ref. D. Lgs. 231/01	Ref. Reato	Rischio/ Reato	Descrizione rischio elementare	Esempi operativi	Attività	UO responsabile	Normativa interna di riferimento	Descrizione del processo organizzativo "as is"	Controlli a presidio del rischio
25 decies.	art. 377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	La condotta può essere realizzata da chiunque il quale, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona (chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.	Durante un procedimento penale, la Società potrebbe indurre il soggetto chiamato a testimoniare, a non rilasciare dichiarazioni o a rilasciare dichiarazioni non corrispondenti al vero.	Eventuale coinvolgimento in ambito privacy, antiriciclaggio, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Organi societari		Eventuale coinvolgimento in ambito privacy, antiriciclaggio, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Sistema delle deleghe e dei poteri di rappresentanza Procure temporanee assegnate a legali esterni Sistema dei controlli interni (funzioni di controllo di 2° e 3° livello)

9. REATI AMBIENTALI

9.1 REATI AMBIENTALI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001

In data 18 Agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs, n. 121 del 7 luglio 2011, rubricato "Attuazione della direttiva 2008/99/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Mediante tale provvedimento sono state inserite due nuove disposizioni nell'ambito del codice penale e sono state ricomprese numerose fattispecie previste dal D. Lgs. n. 52 del 3.4.2006 (cd. Codice dell'Ambiente) nel novero dei cd. "reati presupposto" di cui alla sezione III del D. Lgs. n. 231/01.

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 122 del 28 maggio 2015) ha introdotto all'interno del codice penale il nuovo Titolo VI-bis dedicato ai reati contro l'ambiente che contempla i delitti di: Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.); Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.); Impedimento del controllo (Art. 452-septies c.p.); Omessa bonifica (Art. 452-terdecies c.p.).

Tra le principali fattispecie che possono essere considerate in relazione all'attività posta in essere dalla Società, si evidenziano:

- la "gestione rifiuti non autorizzati", art. 256 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- la "violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari", art. 258 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- il "traffico illecito di rifiuti", art. 259 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- le "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", art. 452-quaterdecies c.p.;
- Violazione delle disposizione in tema di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei Rifiuti - SISTRI, art. 260 bis del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- Inquinamento ambientale, art. 452-bis c.p.;
- Disastro ambientale, art. 452-quater c.p..

In relazione a tali fattispecie illecite – volte a perseguire chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni – si ritiene astrattamente ipotizzabile una qualche forma di responsabilità a carico della Società, anche a titolo di concorso con fornitori terzi eventualmente incaricati di porre in essere tali attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

9.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI AMBIENTALI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati ambientali:

1. Smaltimento di apparecchiature elettroniche/ informatiche (monitor, pc, cellulari), toner/ contenitori inchiostri di stampanti e fotocopiatrici.

9.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per le attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- Smaltimento di apparecchiature elettroniche/ informatiche (monitor, pc, cellulari), toner/ contenitori inchiostri di stampanti e fotocopiatrici.

9.4 DETTAGLIO REATI ANALIZZATI IN FASE DI ASSESSMENT

Di seguito si riporta un'estrazione del database 231 delle attività sensibili analizzate in sede di assessment con riferimento ai reati ambientali.

Ref. D. Lgs. 231/01	Ref. Reato	Rischio/ Reato	Descrizione rischio elementare	Esempi operativi	Attività	UO responsabile	Normativa interna di riferimento	Descrizione del processo organizzativo "as is"	Controlli a presidio del rischio
25 undecies	Art. 452-bis c.p. Art. 452-quater c.p.	Inquinamento ambientale Disastro ambientale	Scarico, emissione o immissione illeciti nell'aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti.	Smaltimento di apparecchiature elettroniche/ informatiche (monitor, pc, cellulari), toner/ contenitori inchiostri di stampanti e fotocopiatrici.	Smaltimento di apparecchiature elettroniche/ informatiche (monitor, pc, cellulari), toner/ contenitori inchiostri di stampanti e fotocopiatrici.	Direzione		Lo smaltimento sia dei toner che delle apparecchiature elettroniche avvenga con l'intervento delle società specializzate.	

10. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

10.1 I DELITTI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001

Il reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" è richiamato dall'articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22, comma 12 bis D.Lgs.286/98)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

10.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

1. Gestione rapporti con la società di pulizie.

10.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per le attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- In caso di rapporti con ditte che forniscono il servizio di manutenzione degli impianti ed il servizio di pulizie che si avvalgono di personale non residente, devono essere definiti in sede contrattuale specifiche clausole atte ad attribuire la responsabilità dell'impiego di personale non residente, in capo al fornitore.

10.4 DETTAGLIO REATI ANALIZZATI IN FASE DI ASSESSMENT

Di seguito si riporta un'estrazione del database 231 delle attività sensibili analizzate in sede di assessment con riferimento ai reati impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Ref. D. Lgs. 231/01	Ref. Reato	Rischio/ Reato	Descrizione rischio elementare	Esempi operativi	Attività	UO responsabile	Normativa interna di riferimento	Descrizione del processo organizzativo "as is"	Controlli a presidio del rischio
25 duodecies	D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 12-bis	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa, se i lavoratori occupati sono sottoposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.	Assegnazione di incarichi / servizi a società / enti che utilizzano lavoratori stranieri (impresa di pulizie o lavori straordinari di manutenzione).	Rapporti con la società di pulizie	Direzione		La società si avvale di una società di pulizie esterna che opera fuori dagli orari d'ufficio, cui è stato richiesto il DURC nel 2017.	Controlli da parte della Direzione

11. REATI TRIBUTARI

11.1 I REATI TRIBUTARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUINQUESDECIES DEL D.LGS. 231/2001

Il "reati tributari" sono richiamati dall'articolo 25-quinquesdecies del d.lgs. 231/2001.

Art. 2. D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74 [Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti]

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 3. D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74 [Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici]

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire tre miliardi.

Art. 4. D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74 [Dichiarazione infedele]

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati

sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5. D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74 [Omessa dichiarazione]

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 8. D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74 [Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti]

1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 10. D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74 [Occultamento o distruzione di documenti contabili]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10-quater. D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74 [Indebita compensazione]

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Art. 11. D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74 [Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Le fattispecie di cui all'art.4, 5 e 10 quater, trovano applicazione a condizione che siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

11.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI TRIBUTARI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati tributari:

1. Gestione della contabilità ordinaria e del servizio amministrativo
2. Gestione della fatturazione attiva e passiva
3. Gestione oneri deducibili

4. Gestione IVA
5. Gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte – IRES ed IVA
6. Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta
7. Comunicazione informative ad Agenzia delle Entrate
8. Gestione pagamenti periodici, anche con il ricorso a crediti d'imposta da utilizzare in compensazione
9. Gestione archiviazione della documentazione fiscale e tributaria, di cui è obbligatoria la conservazione per la ricostruzione dei redditi.

11.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Per le attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- Le funzioni preposte alla gestione dei dati amministrativo-contabili effettuano un controllo preventivo sulla correttezza, completezza e veridicità delle informazioni per consentire la redazione del bilancio.
- Le funzioni preposte alla redazione dei documenti contabili societari predispongono adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
- Le chiusure annuali ed infrannuali (per i relativi documenti contabili societari) nonché le relative modalità e la tempistica sono regolate da istruzioni rivolte alle Strutture/Unità organizzative, che indicano dati e notizie che è necessario fornire alle funzioni preposte alla redazione del bilancio.
- La Società di Revisione e il Collegio Sindacale effettuano controlli periodici sulla correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contabili.
- La trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile avviene attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi relativi all'elaborazione dei flussi contabili e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.
- Le procedure amministrative e contabili predisposte dalle funzioni preposte alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili societari prevedono regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio, incluse le relazioni degli organi amministrativi delegati, la formazione ed eventuale approvazione dei medesimi da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, al deposito e pubblicazione (anche informatica) degli stessi fino alla relativa archiviazione.
- Predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, nel rispetto dei principi civilistici e fiscali vigenti:
 - o Identificazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione od unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alla funzione responsabile;
 - o Mappatura a sistema dei conti ed i relativi saldi del bilancio di verifica per la corretta riconduzione dei saldi ai conti del bilancio di esercizio;
 - o Registrazioni contabili riferite ad un esercizio siano effettuabili solo nei periodi di contabilizzazione aperti;
- Mantenimento di una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale.
- Gestione del ciclo attivo, ciclo passivo, oneri deducibili, gestione IVA, gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte – IRES, gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta, utilizzo di crediti fiscali, gestione comunicazioni informative ad Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle norme fiscali e tributarie tempo per tempo vigenti e con il supporto del fiscalista esterno.
- Sistema di monitoraggio e controllo del rischio fiscale afferente ai processi aziendali e di business e dei contenziosi fiscali.
- Fornitura di informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

11.4 DETTAGLIO REATI ANALIZZATI IN FASE DI ASSESSMENT

Di seguito si riporta un'estrazione del database 231 delle attività sensibili analizzate in sede di assessment con riferimento ai reati tributari.

Ref. D. Lgs. 231/01	Ref. Reato	Rischio/ Reato	Descrizione rischio elementare	Esempi operativi	Attività	UO responsabile	Normativa interna di riferimento	Descrizione del processo organizzativo "as is"	Controlli a presidio del rischio
25 guadagno s	Art. 2, 3, 8, 10, 11 e art. 4, 5 e 10 quater del D.Lgs. 74/2000	Reati tributari	Nell'ambito del processo amministrativo contabile emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Gestione di versamenti periodici con ricorso a importi di compensazione fittizi. Distruzione dei documenti contabili per la ricostruzione dei redditi		- Gestione adempimenti fiscali e tributari - Gestione del ciclo attivo - Gestione del ciclo passivo - Tenuta della contabilità - Gestione adempimenti dichiarativi (Ires ed Iva) - Conservazione e archiviazione documenti contabili - Pagamenti periodici (IVA e IRES) con possibile ricorso a crediti fiscali in compensazione	Area Amministrazione e	Contratto fornitore con	La gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo compete all'ufficio amministrazione, che cura anche la gestione delle relative registrazioni contabili. Le fatture attive vengono emesse nel rispetto dei servizi effettivamente erogati alla clientela. Le fatture passive vengono registrate dopo aver verificato la regolarità delle prestazioni ricevute e rispetto alle conferme d'ordine definite. Al commercialista compete la predisposizione delle dichiarazioni per il pagamento delle imposte (Ires), nonché la predisposizione dei relativi F24. La società provvede al pagamento delle imposte così come definite dal commercialista. La documentazione viene predisposta dal commercialista e poi verificata dall'amministrazione che fornisce anche i dati che servono per l'imponibile. Il calcolo dell'IVA viene invece effettuato dall'amministrazione della società che poi invia i dati al commercialista che li controlla e procede con l'invio telematico e la predisposizione delle dichiarazioni. Può capitare che in sede di pagamento periodico la società possa usufruire di crediti fiscali da utilizzare in compensazione. In presenza di crediti fiscali gli stessi vengono certificati dal commercialista esterno prima di essere utilizzati. L'archiviazione e la conservazione della documentazione contabile e fiscale necessaria per la ricostruzione dei redditi, così come previsti dall'art. 10 del d.lgs. 74/2000, viene curata dall'ufficio amministrazione. Per quanto attiene alla possibile contestazione degli art. 4, 5 e 10 quater che presuppongono la presenza di condotte fraudolente volta ad eludere il pagamento di IVA estero per importi superiori ai dieci milioni di euro, gli stessi sono da escludere in considerazione della attività caratteristica della società.	Controlli di linea da parte delle U.O. responsabili Controlli da parte della Società di revisione

12. REATI RITENUTI "NON APPLICABILI"

Di seguito è riportato il dettaglio degli articoli per i quali l'analisi dei processi aziendali della Società non ha portato all'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dai suddetti articoli del d.lgs. 231/2001.

I reati nei confronti della pubblica amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001

Concussione (articolo 317 del codice penale)

Tale fattispecie si realizza quando il "pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità".

La differenza tra concussione e corruzione risiede nell'esistenza – nella prima fattispecie - di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Una responsabilità concorrente della Società si può prefigurare nell'ipotesi in cui il dipendente o collaboratore della medesima, nello svolgimento di attività di rilievo pubblicistico che gli conferiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, costringa taluno a farsi dare o promettere denaro o altre utilità, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

Peculato (Art. 314 codice penale)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 codice penale)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale)

Tale fattispecie si realizza nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di

un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 codice penale)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento richiamati dall'articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 del codice penale)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (articolo 454 del codice penale)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 455 del codice penale)

Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà

La norma in esame punisce un'ipotesi analoga a quella prevista dall'art. 453, n. 3 e 4 del codice penale, con la differenza che non richiede il concerto del soggetto attivo con l'autore della falsificazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (articolo 457 del codice penale)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

La norma in esame prevede un'ipotesi meno grave rispetto a quelle in precedenza considerate in ragione del particolare requisito soggettivo che qualifica il momento della ricezione delle monete, ossia la buona fede: nell'ipotesi considerata, difatti, il soggetto attivo acquista consapevolezza della falsità solo dopo la ricezione dei valori e, nonostante tale consapevolezza, li mette in circolazione, commettendo - in tal modo ed in tale momento - il reato in parola.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (articolo 459 del codice penale)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; in tal caso, le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (articolo 464 del codice penale)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Le norme in esame mirano più specificamente a garantire la certezza e l'affidabilità del traffico giuridico con specifico riferimento ai valori di bollo.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 del codice penale)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 del codice penale)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Le due ipotesi di reato considerate prevedono due figure di reato autonome, volte a punire atti preparatori rispetto ai delitti di falsificazione delle monete o dei valori di bollo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 del codice penale)

La norma in esame punisce la contraffazione, l'alterazione e l'uso, effettuati senza concorso nella falsificazione, di:

- marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali (comma 1);
- brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali che esteri (comma 2).

Le due ipotesi di reato (per la cui applicabilità il comma 3 richiede in ogni caso che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale) hanno ad oggetto la medesima condotta, ma un differente oggetto materiale: infatti, la condotta del primo comma ha ad oggetto il marchio ed altri segni distintivi, mentre quella del secondo riguarda brevetti, disegni o modelli industriali.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 del codice penale)

Tale disposizione reprime la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato per trarne profitto, detiene per vendere, pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione – sempre con il medesimo fine – prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali od esteri, contraffatti od alterati.

A differenza dell'art. 473 c.p., la fattispecie in commento prevede una serie di condotte (introduzione nel territorio dello Stato, detenzione finalizzata alla vendita e messa in circolazione in qualsiasi forma) che si concretizzano tutte sul medesimo oggetto materiale del reato: i prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi.

I delitti contro l'industria e il commercio richiamati dall'articolo 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001

I delitti contro l'industria e il commercio sono richiamati dall'articolo 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513 del codice penale)

La norma in esame punisce, a querela della persona offesa e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi, mediante violenza sulle cose o attraverso mezzi fraudolenti, impedisce o turba l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-bis del codice penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza mediante violenza o minaccia. Al secondo comma è prevista altresì un'aggravante specifica per l'ipotesi in cui gli atti di illecita concorrenza riguardino attività finanziate in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 del codice penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 del codice penale)

La norma incrimina la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517-ter del codice penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi, potendo essere a conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni suddetti.

I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001

Falso in prospetto (articolo 173-bis del T.U. Finanza, D. Lgs. n. 58/98)

L'art. 34 (Falso in prospetto), comma 2, della legge 262/2005 ha abrogato l'art. 2623 del codice civile, che puniva il reato in esame.

La fattispecie criminosa è, attualmente, prevista e sanzionata dall'articolo 173-bis (Falso in prospetto) del T.U. Finanza.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, l'art. 25-ter del citato decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla legge 262/2005, lasciando intendere il venir meno della responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell'art. 25-ter, con riferimento al reato di falso in prospetto.

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre terzi in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società valgono, al riguardo, le osservazioni compiute con riferimento alla disposizione precedente, risultando anche in tale caso delicato i profili di rilevanza della fattispecie in esame in relazione alle operazioni intragruppo.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della Società o della Società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- parimenti a quanto previsto in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2627 del codice civile, configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- anche in questo caso, configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno effettuato a favore dei creditori prima del giudizio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, alla sua commissione da parte degli amministratori può conseguire un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è, ad esempio, il caso di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura di opposizione prevista dall'art. 2503 del codice civile a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori medesimi.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori ("reato proprio");
- parimenti a quanto previsto dalla fattispecie di cui all'art. 2629 del codice civile, costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno effettuato a favore dei creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, vengono in particolare in considerazione le fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee ad influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della Società, ma in spregio dei diritti delle minoranze nonché attraverso mezzi illeciti e tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.

Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di società o gruppi.

I reati contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25-quinquies del d.lgs. 231/2001

I profili di rischio rilevanti con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-quinquies del d.lgs. 231 del 2001 possono, verosimilmente, ravvisarsi con riferimento ai soli casi in cui l'esponente societario agisca in concorso con soggetti terzi.

In proposito si rammenta che, affinché sussista la possibilità di imputare l'illecito alla società, è necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della medesima e non semplicemente avvalendosi della sua struttura per il perseguimento di un profitto riferibile esclusivamente al soggetto attivo. La forma di concorso che può presentare i maggiori profili di rischio è quella connessa al supporto ed all'ausilio – ad esempio mediante strumenti informatici, siti Internet od altri apparati tecnici volti ad agevolare il compimento delle fattispecie criminose – a favore di soggetti che pongano in essere reati connessi alla pedopornografia.

Affinché possa configurarsi un concorso dell'esponente societario nel reato è necessario che tale condotta si risolva in un'agevolazione del fatto delittuoso dell'autore e che l'operatore sia a conoscenza della finalità illecita che tale soggetto persegue.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600)

Si ritengono attività a rischio quelle in qualsivoglia modo riconnesse ai soggetti che esercitino su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, riducano o mantengano una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a presentazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (art. 600 c.p.).

Reati finalizzati alla repressione della pedofilia

Si ritengono attività a rischio quelle finalizzate a prestare ausilio e supporto a favore di soggetti, singoli o associazioni, che:

- utilizzando minori, realizzino esibizioni pornografiche o producano materiale pornografico, ovvero inducano minori a partecipare ad esibizioni pornografiche, ovvero detengano o facciano commercio od offrano o cedano ad altri, ovvero, con qualsiasi mezzo, distribuiscano, divulgino, diffondano, pubblicizzino tale materiale, ovvero distribuiscano o divulgino notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale dei minori (artt. 600-ter e 600-quater c.p.);
- pongano in essere le condotte di cui al punto che precede, con riferimento a materiale pornografico che rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di esse (artt. 600-ter, 600-quater c.p. e 600-quater.1 c.p.);
- organizzino o propagandino viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori (art. 600-quinquies c.p.).

A titolo esemplificativo, si segnala che potrà configurarsi un'ipotesi di concorso dell'esponente societario nei reati di pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, commessi da terzi (e quindi, ove sussista un interesse o un vantaggio per la Società, una responsabilità per il conseguente illecito amministrativo di questa) nel caso in cui la Società gestisca per suo conto o fornisca ad un soggetto la strumentazione per la realizzazione di riprese fotografiche o filmati a contenuto pedopornografico, ovvero per la gestione di un sito pedopornografico, nella consapevolezza della destinazione di tali strumenti ed apparati.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-bis c.p.)

Si ritengono attività a rischio quelle in cui chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

I reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato richiamati dall'art. 25- sexies

Abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del d.lgs. 58/1998)

La fattispecie si realizza quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio ovvero chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Manipolazione del mercato (articolo 185 del d.lgs. 58/1998)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

La legge 16 marzo 2006 n. 146¹

Ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006, si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate.

Reati di associazione

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, disposizioni legislative in materia doganale);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 in tema di stupefacenti).

Reati concernenti il traffico di migranti

- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998).

Reati di intralcio alla giustizia

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.);
- favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.).

I reati di razzismo e xenofobia richiamati dall'articolo 25-terdecies del d.lgs. 231/2001Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (articolo 604- bis codice penale)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

¹ Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2007 i delitti di cui agli artt. 648 bis (riciclaggio) e 648 ter del codice penale (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) non sono più compresi tra i reati Transnazionali ma rientrano tra i Reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001).

I reati di Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati richiamati dall'articolo 25-quaterdecies del d.lgs. 231/2001

Frode in competizioni sportive e Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (articoli 1 e 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

I reati di Contrabbando richiamati dall'articolo 25-sexiesdecies del d.lgs. 231/2001

Reati di contrabbando

I reati sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

I reati contro il patrimonio culturale richiamati dall'art. 25-septiesdecies del d.lgs. 231/2001

Furto di beni culturali (articolo 518-bis c.p.)

La norma in esame punisce la condotta di chi si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518-ter c.p.)

La norma in esame punisce la condotta di chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

Ricettazione di beni culturali (articolo 518-quater c.p.)

La norma in esame incrimina chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (articolo 518-octies c.p.)

La norma in esame punisce la condotta di chi forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (articolo 518-novies c.p.)

La norma in esame incrimina: i. chi, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; ii. chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; iii. l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (articolo 518-decies c.p.)

La norma in esame punisce la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (articolo 518-undecies c.p.)

La norma in esame punisce la condotta di chi trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (articolo 518-duodecies c.p.)

La norma in esame punisce la condotta di chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e di chi, fuori dei casi di cui alla precedente previsione, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Contraffazione di opere d'arte (articolo 518-quaterdecies c.p.)

La norma in esame punisce la condotta di chi: i. al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; ii. anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; iii. conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai precedenti punti contraffatti, alterati o riprodotti; iv. mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti suindicati contraffatti, alterati o riprodotti.

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (articoli 518-sexies e 518-terdecies c.p.)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

ALL. 1 Modulo Whistleblowing

Modulo per la segnalazione di condotte illecite

Periodo in cui si è verificato il fatto	
Data in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	
Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più nomi)	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto	

Descrizione del fatto

La condotta è illecita perché:

Dati del segnalante

Nome e Cognome del Segnalante	
Recapiti	

Allegare all'email (oltre al presente modulo) la copia del documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.